



NORMATIVA GENERALE AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

NORMATIVA ATTIVITA' PROPAGANDA e SCUOLE NUOTO FEDERALI

STAGIONE 2023-2024

	FUNZIONE	DATA
AGGIORNAMENTO	DELIBERA DEL PRESIDENTE	5.9.2023 N. 32
REDAZIONE	SEGRETARIO GENERALE	30.8.2023
APPROVAZIONE	DELIBERA CONSIGLIO FEDERALE	24.6.2023 n. 90
APPROVAZIONE	DELIBERA DEL PRESIDENTE	24.7.2023 n. 20

Indice

PREMESSA.....	4
1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ.....	5
1.1 PRIMA AFFILIAZIONE.....	6
1.2 RIAFFILIAZIONE.....	8
1.3 REQUISITI STATUTARI PER L'OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.....	13
1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS).....	15
1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI.....	17
1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA.....	17
1.7 MODIFICA STATUTO.....	18
1.8 MODIFICHE CARICHE SOCIALI.....	19
1.9 ABBINAMENTO COMMERCIALE.....	19
1.10 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ.....	20
1.11 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI.....	20
1.12 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI.....	21
1.13 UTILIZZO MARCHI FEDERALI.....	21
1.14 UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I. e SPORT e SALUTE Spa.....	22
2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI.....	23
2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI.....	24
2.2 RICOGNIZIONE DEI TESSERATI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE NATATORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL LAVORO SPORTIVO.....	25
2.3 MODALITA' TESSERAMENTO ATLETI.....	26
2.4 TESSERAMENTO ATLETI AGONISTI.....	27
2.5 VINCOLO SPORTIVO.....	28
2.6 ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI.....	29
2.7 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI.....	31
2.8 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO.....	32
2.9 TRASFERIMENTI.....	32
2.10 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA'.....	33
2.11 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO.....	37
2.12 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI.....	37
2.13 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO.....	40
2.14 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA.....	43
2.15 TESSERAMENTO SETTORE MASTER.....	44
2.16 MODALITA' ATTUATIVE DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA SUA CESSAZIONE - INDENNITA' DI PREPARAZIONE.....	45
2.17 TUTELA SANITARIA.....	50

2.18 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI	52
2.19 TESSERAMENTO TECNICI	53
2.20 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA.....	57
2.21 ASSICURAZIONE.....	57
2.22 PRIVACY	57
2.23 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO	58
2.24 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE.....	58
2.25 TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLO SPORT.....	59
3 - OMOLOGAZIONI IMPIANTI	59
3.1 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO.....	60
4 - REGOLAMENTO ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA	61
4.1 TESSERAMENTO SETTORE PROPAGANDA	63
4.2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROPAGANDA REGIONALI	63
5 – NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI	64
5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF).....	65
5.2 REQUISITI.....	65
5.3 DIRITTI DELLE SNF	66
5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF.....	67
5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA.....	67
5.6 ASPETTI SANITARI	67
5.7 ASPETTI ASSICURATIVI	67
5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO	68
5.9 QUOTE PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO	68
5.10 SOCIETA' CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU' IMPIANTI.....	69
ALLEGATO "A" – RIEPILOGO TASSE FEDERALI.....	70
ALLEGATO "B" – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT	78
ALLEGATO "C" – MODALITA' VERSAMENTO QUOTE.....	83
ALLEGATO "D" - CATEGORIE ATLETI	86
ALLEGATO "E" – TUTELA DIRITTI DEI MINORI NELLO SPORT.....	90

MODULISTICA

- Modulo 1. Richiesta Manifestazione Propaganda
- Modulo 2. Riconoscimento Manifestazione Propaganda
- Modulo 3. Tesseramento/variazione dati
- Modulo 4. Tesseramento atleta non italiano – Richiesta transfer
- Modulo 5. Dichiarazione nominativa d'assenso per visto ingresso
- Modulo 6. Dichiarazione per rinnovo permesso soggiorno
- Modulo 7. Trasferimento atleti
- Modulo 8. Lettera atleti militari
- Modulo 9. Impianti

PREMESSA

La Normativa Generale Affiliazioni, Tesseramenti e Scuola Nuoto federale (di seguito per brevità “Circolare”), è emanata annualmente in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Organico con lo scopo di fornire la disciplina di dettaglio delle procedure di affiliazione e di tesseramento e le correlate norme amministrative, in conformità alle previsioni dello Statuto.

Le procedure di affiliazione e tesseramento sono gestite dalla apposita piattaforma informatica della Federazione Italiana Nuoto (<https://portale.federnuoto.it>).

Si segnalano tra le novità contenute nella presente Normativa:

- 1) i nuovi requisiti previsti per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche introdotti dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i. (vedi punto 1.3 REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE);
- 2) le funzioni e le modalità di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri (vedi punto 1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS));
- 3) la ricognizione dei tesserati delle discipline sportive natatorie ai fini dell’applicazione delle norme relative al lavoro sportivo (vedi punto 2.2);
- 4) le norme, introdotte dal D.lgs. 163/2022 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (...)”, in materia di tesseramento degli atleti e di vincolo sportivo (vedi punto 2.5);
- 5) le nuove modalità del portale F.I.N. in materia di tesseramento sociale dei tecnici (vedi sezione Tesseramento tecnico nei quadri societari);
- 6) le disposizioni relative alla tutela dei diritti dei minori nello sport, conseguenti alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, per il contrasto della violenza di genere, tutela dei minori, prevenzione delle molestie, ecc. (vedi punto 2.25 TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLO SPORT).



1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ

1.1 PRIMA AFFILIAZIONE

Documentazione

La società che intende affiliarsi per la prima volta deve rivolgersi, come previsto dall'art. 3.1 del Regolamento Organico, al Comitato Regionale territorialmente competente sul luogo ove risulta avere eletto la propria sede legale. In alternativa la Società può richiedere l'affiliazione al Comitato territorialmente competente non in relazione alla sede legale bensì a quella eventualmente individuata per lo svolgimento delle attività operative (sportive) qualora collocata in una regione diversa. Non è in ogni caso ammessa l'affiliazione a più Comitati Territoriali.

La documentazione che la Società deve produrre è la seguente:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, **conforme alle prescrizioni contenute all'art. 6 del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i.** e alle disposizioni contenute nella **presente** Circolare¹, riportanti la registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate;
- copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale o visura camerale non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l'indicazione delle cariche societarie²;
- attestato dal quale risulti la disponibilità di spazi-acqua (in piscina pubblica o privata), acquisita non in pregiudizio di precedenti concessioni ad altre Società già in attività, che consenta alla Società di svolgere la propria attività sportiva. Tale attestato di disponibilità degli spazi acqua deve essere rilasciato dal proprietario o dal gestore dell'impianto su carta intestata, o recante un timbro degli stessi soggetti dichiaranti. Nel caso in cui nel corso dell'anno venga meno, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la disponibilità di spazio-acqua, il Consiglio Federale ha facoltà di procedere alla revoca della affiliazione della Società.

Note per i Comitati territoriali F.I.N.

Il Comitato, ricevuta e controllata la suddetta documentazione, provvede -laddove non sia necessaria l'integrazione degli atti prodotti- a generare sulla piattaforma informatica l'anagrafica della nuova società provvedendo, altresì, a caricare la documentazione ricevuta in formato elettronico nell'apposita "area documentale" riservata alla Società, marcando i documenti con lo stato "solo lettura".

I Comitati devono porre attenzione alla corretta indicazione della tipologia dei documenti caricati sul portale, individuando le voci di inserimento "coerenti" con la natura del documento allegato, anche al fine di garantire il successivo effettivo inoltro dei documenti richiesti dal RAS che vengono tratti dal portale federale con modalità automatica.

I Comitati provvedono ad inserire nell'apposito menu "Consiglio" del portale tutti i componenti del Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione) indicati nel verbale dell'assemblea dei soci (o nell'atto costitutivo) prodotto dalla Società interessata.

¹ Vedi successivo paragrafo "Requisiti statutari per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione".

² Per le società di capitali, vedi quanto previsto nel paragrafo "Requisiti statutari per l'ottenimento dell'affiliazione";

Ad operazione conclusa, il sistema provvede in automatico all'invio delle credenziali di accesso alla Società interessata, la quale le dovrà utilizzare per accedere al sistema e generare la domanda di prima affiliazione. La Società interessata deve quindi procedere alla stampa della domanda di prima affiliazione, sottoscriverla nelle parti indicate e caricarla in formato elettronico nella predetta area documentale della piattaforma informatica.

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito <https://www.federnuoto.it/home/privacy.html> e sono tenute, nel corso delle operazioni di affiliazione on line, alla compilazione della parte riguardante i consensi richiesti nella apposita sezione dell'applicativo dedicata alla gestione della privacy.

Per completare la procedura di inserimento della domanda di prima affiliazione è necessario provvedere all'inserimento obbligatorio da parte della Società interessata dei seguenti dati:

- 1) indirizzo e-mail (univoco nel sistema);
- 2) indirizzo di posta elettronica certificata "pec";
- 3) indicazione dell'IBAN del conto corrente intestato alla Società.

Termini di tempo

Le domande di affiliazione registrate sul portale, debbono essere corredate della parte documentale e perfezionate entro il termine di massimo di 90 giorni dalla data di richiesta e comunque entro e non oltre il termine del 31 luglio.

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, la richiesta di affiliazione non perfezionata sarà automaticamente considerata decaduta dal sistema informatico, con il riaccredito degli importi impegnati nel Conto economato a favore della Società interessata, al netto dell'importo di euro 100,00 per diritti di segreteria.

Le Società devono tener conto dei predetti termini e presentare la richiesta di prima affiliazione con adeguato anticipo.

Diritti amministrativi

Per il pagamento dei diritti amministrativi, si rinvia alla apposita tabella di cui all'Allegato "A" della presente Normativa.

Accettazione domanda prima affiliazione – Tempi di approvazione – Procedura d'urgenza

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Organico l'accettazione della domanda di affiliazione è competenza del Consiglio Federale.

Avverso la reiezione della domanda di affiliazione la Società interessata può formulare istanza di riesame al medesimo Consiglio Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego inviata dalla FIN.

Per quanto attiene le tempistiche necessarie all'accoglimento della domanda di affiliazione occorre considerare i tempi tecnici necessari per la convocazione e la celebrazione del Consiglio Federale. Il tempo medio di attesa è quantificabile in circa venti giorni dal perfezionamento della domanda di affiliazione.

In caso di necessità le Società possono richiedere, attraverso il Comitato Regionale competente, il ricorso alla procedura d'urgenza previa corresponsione della quota aggiuntiva da versare alla FIN per diritti di segreteria riportata nell'Allegato "A" della Circolare. Le pratiche per le quali è richiesta la procedura d'urgenza, che risultino in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale, sono evase dalla FIN Centrale indicativamente entro cinque giorni lavorativi successivi dalla data di ricevimento della richiesta.

Attivazione della affiliazione

Contestualmente al provvedimento autorizzativo del Consiglio, l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti della FIN Nazionale provvede ad inviarne comunicazione alla Società interessata e ad inserire nella piattaforma i riferimenti della delibera di approvazione.

La Società deve provvedere al caricamento sul portale delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);
- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ)³.

Per quanto attiene il tesseramento dei ruoli tecnici da inserire nelle affiliazioni dei Gruppi Sportivi⁴ si evidenzia che, limitatamente alla disciplina della pallanuoto e in deroga alla normativa ordinaria, gli stessi Gruppi sportivi sono esentati dall'obbligo di inserire il nominativo del tecnico abilitato salvo nel caso di loro partecipazione ad un Campionato federale con una propria rappresentativa.

Il Comitato, verificate le predette richieste, rilascia i tesseramenti per le predette figure.

Si precisa che solo all'esito del completamento delle procedure di tesseramento dei suddetti soggetti, la Società sarà abilitata alla produzione dell'Attestato di affiliazione propedeutico, nel sistema, per il tesseramento degli atleti e la loro iscrizione alle gare.

In caso di reiterato mancato adempimento dell'obbligo di completamento della procedura di affiliazione, sia per la mancata produzione della documentazione richiesta sia per l'omesso tesseramento delle figure obbligatorie, la domanda di affiliazione sarà dichiarata decaduta e l'importo corrisposto sarà trattenuto a titolo di diritti di segreteria.

1.2 RIAFFILIAZIONE

Documentazione e Termini

La domanda di riaffiliazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica completa di tutta la documentazione richiesta, con particolare riferimento all'attestato di disponibilità spazio-acqua⁵,

³ Per maggiori dettagli sui requisiti riferibili alla tesserabilità dei tecnici si veda il paragrafo "Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili" presente in "TESSERAMENTO TECNICI".

⁴ Per "Gruppi Sportivi" si intendono le organizzazioni sportive appositamente costituite da Forze Armate e Corpi civili dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

⁵ Per le caratteristiche di tale certificazione si rinvia a quanto già precisato nel paragrafo relativo alla domanda di prima affiliazione.

entro il 31 gennaio del 2024. Alle domande di riaffiliazione presentate sul portale oltre il predetto termine ed entro il 31 luglio 2024 si applica la maggiore quota per Diritti di segreteria prevista dalla presente Normativa Generale.

Le domande di riaffiliazione registrate sul portale e approvate dal Comitato competente per territorio, debbono essere perfezionate provvedendo al caricamento sul portale delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);
- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ).

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di completamento della procedura di affiliazione entro il 31 luglio, sia per la mancata produzione della documentazione richiesta sia per l'omesso tesseramento delle figure obbligatorie, la domanda di riaffiliazione **sarà dichiarata decaduta e la quota versata dalla Società sarà restituita al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.**

Competenza accettazione della domanda di riaffiliazione

L'accettazione della domanda di rinnovo della affiliazione è di competenza del Comitato competente per territorio come stabilito dall'articolo 4.4 del Regolamento Organico. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, può essere presentata istanza di riesame al Consiglio Federale con le modalità stabilite dall'art. 4.7 del medesimo Regolamento Organico.

Conto economato – Modalità di utilizzo

Alle Società è messa a disposizione la gestione di un conto economato (denominato anche "borsellino elettronico") nella quale possono verificare tutte le operazioni svolte e controllare le scritture contabili sia in entrata che in uscita. Detto conto economato deve avere un "credito" sufficiente per il pagamento delle quote federali previste per la validazione delle operazioni richieste dalle Società.

I pagamenti relativi alla partecipazione all'attività sportiva federale devono essere effettuati esclusivamente con il ricorso ai canali delle carte di credito e dei bollettini bancari MAV⁶, condizione indispensabile per consentire il corretto funzionamento del sistema informatico e rendere più semplici e veloci le procedure legate al rinnovo delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle iscrizioni gara.

Tutti i versamenti gestiti attraverso il Conto economato sono elencati nell'Allegato della presente Normativa; per le quote federali non gestite da portale, la presente normativa indica le modalità alternative di versamento.

Le quote federali per le quali è attivo il pagamento a mezzo portale federale non possono essere corrisposte con altre modalità di liquidazione, salvo specifiche motivate deroghe che devono essere in ogni caso segnalate preventivamente dal Comitato territoriale interessato alla Segreteria Generale FIN per l'eventuale nulla osta.

⁶ E' previsto l'ampliamento, nel corso della stagione 2023/2024, dei canali di pagamento con la possibilità di utilizzare il canale di pagamento PAGOPA, con le modalità che verranno tempestivamente comunicate.

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 il credito eventualmente presente nel conto economato delle società affiliate deve essere trasferito sulla competenza 2023/2024.

Limitatamente al mese di settembre, sarà possibile per le Società affiliate effettuare operazioni relative ad ambedue le stagioni sportive, quella in scadenza (per eventuali iscrizioni gare, tesseramenti, ecc.) e quella nuova (operazioni preventive di riaffiliazione e caricamento richieste tesseramento), operazioni che il sistema addebiterà nei due diversi conti economato della Società a seconda della stagione sportiva selezionata.

Le procedure di gestione del conto economato nella fase di passaggio tra le due stagioni sportive sono quelle qui di seguito indicate:

- 1) la FIN provvede entro la prima metà del mese di settembre 2023 ad aprire il nuovo conto economato relativo alla stagione 2023/2024, lasciando temporaneamente attivo il conto economato della stagione 2022/2023;
- 2) le Società -utilizzando l'apposita funzione "SPOSTA CREDITO" della piattaforma informatica- possono autonomamente trasferire, in tutto o in parte, l'eventuale disponibilità economica presente sul conto economato della stagione 2022/2023 sul conto economato relativo alla stagione 2023/2024;
- 3) la FIN provvede dopo il termine del 30 settembre 2023 a trasferire con apposito giroconto le eventuali giacenze sul conto economato della stagione 2022/2023 sul nuovo conto economato relativo alla stagione 2023/2024.
- 4) il sistema traccia con apposite scritture la chiusura del saldo stagionale e l'eventuale trasferimento del credito sul conto economato della nuova stagione 2023/2024.

Al termine della stagione agonistica, in caso rinuncia alla nuova riaffiliazione la Società interessata provvede a richiedere **con formale richiesta a firma del Presidente / Legale Rappresentante**, per il tramite del Comitato Regionale, il rimborso dell'eventuale credito residuo presente sul conto economato.

La FIN, verificata l'assenza di eventuali debiti per attività sportiva da parte della Società, provvede al rimborso su un conto corrente intestato alla Società interessata, sulle coordinate IBAN dalla stessa comunicate.

Regolarizzazione posizione amministrativa

Eventuali esposizioni amministrative pregresse, maturate dalle Società nei confronti dei Comitati Regionali, devono essere regolarizzate all'atto della presentazione della richiesta di riaffiliazione.

I Comitati devono quindi operare gli opportuni accertamenti delle posizioni amministrative della Società prima di dar seguito alle domande di riaffiliazione.

I Comitati Regionali hanno la facoltà di accordare la rateizzazione dei debiti eventualmente maturati **solo** laddove ricorrano oggettive ragioni che impediscano alla Società di poter adempiere alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa all'atto della riaffiliazione.

Le eventuali rateizzazioni devono tener conto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della Società di un formale piano di rateizzazione, assistito da garanzie e/o da validi titoli di pagamento;
- b) durata della rateizzazione non eccedente la stagione 2023/2024;

c) pagamento da parte della Società interessata di un importo non inferiore al **30%** del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione.

Non sono consentite rateizzazioni eccedenti la durata della stagione sportiva per la quale il sodalizio sportivo intende affiliarsi; in presenza di straordinarie e giustificate condizioni, è possibile inviare, per il tramite del Comitato Regionale competente e salvo nulla osta di quest'ultimo, istanza di rateizzazione pluriennale da indirizzare al Segretario Generale della FIN per la sua sottoposizione, laddove ne ricorrano le condizioni, al Consiglio Federale. Il piano di rateizzazione pluriennale deve prevedere, oltre al versamento iniziale di una somma non inferiore al **30%** del debito maturato, il calcolo degli interessi al tasso legale (art. 1284 del codice civile e s.m.) e il deposito di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L. 385/1993 e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con l'esplicita indicazione della clausola di escussione a semplice richiesta.

Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, decide in ordine all'eventuale accoglimento dell'istanza di rateizzazione pluriennale con delibera definitiva non impugnabile.

Le rateizzazioni concesse dai Comitati competenti devono essere da quest'ultimi tempestivamente comunicate all'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo a mezzo **mail (amministrazione@federnuoto.it)** nonché caricate nell'apposita area documentale della Società presente nel portale FIN al fine di evitare l'effettuazione di possibili compensazioni contabili in presenza di partite debito/creditorie intercorrenti tra FIN (nazionale e regionale), all'atto della liquidazione di premi, incentivi, contributi, rimborsi ecc., eventualmente previsti dalla FIN.



In caso di mancata definizione delle posizioni amministrative delle Società affiliate e/o in caso di mancato rispetto dei piani di rateizzazione già accordati, il Segretario Generale della F.I.N. può disporre in via amministrativa, con proprio provvedimento, il blocco delle credenziali di accesso al portale della società inadempiente fino a regolarizzazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza sia del Consiglio Federale che degli Organi disciplinari.

Quote federali di riaffiliazione

La quota federale per diritti di segreteria per le riaffiliazioni è quella indicata nella seguente tabella:

2023/2024	Voti Plurimi	Quota federale sino al 31/1/2024	Quota federale oltre il 31/1/24 e fino al 31/7/24
Quota base	0	750 €	950 €
Riduzione B	10	500 €	700 €
Riduzione A	20 ed oltre	250 €	450 €

La riduzione della quota base è prevista nei seguenti casi:

Riduzione A): è riconosciuta alle società che sono risultate classificate, nella stagione precedente, in una delle seguenti graduatorie federali (società inserite nelle classifiche nazionali dei campionati di società dei settori agonistici, come da statuto federale):

Nuoto	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato Assoluto di Società maschile e femminile (Diritto Voto Plurimo)
Pallanuoto	Società inserite nella classifica nazionale dei Campionati di Pallanuoto maschile serie A/1, A/2, B, C e Promozione fino al 190° posto della classifica generale e dei Campionati di pallanuoto femminile serie A1, A2 e prime due società classificate di ogni girone della serie B (Diritto Voto Plurimo)
Tuffi	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Sincronizzato	Società inserite nella classifica del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Salvamento	prime 100 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Fondo-gran fondo	Prime 30 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Master	<u>Nuoto</u> : le prime 25 Società inserite nella classifica del campionato nazionale Master di società (Diritto Voto Plurimo).

Riduzione B) è riconosciuta alle società che non rientrano nelle graduatorie di cui alla precedente lettera A) e che hanno acquisito nella stagione precedente il diritto al voto di base.

Note operative per le Società e per i Comitati Regionali

Le Società, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, sono tenute:

1. a controllare i dati societari di recapito e contatto provvedendo, ove necessario, ad aggiornare i campi editabili dalla medesima Società;
2. a confermare il proprio Consiglio Direttivo così come risultante dalla precedente affiliazione ovvero, in caso di variazioni, ad inserire il file PDF del verbale d'assemblea contenente la modifica delle cariche sociali nella sezione "Documenti" della piattaforma informatica, per consentire la verifica e l'inserimento a cura del Comitato Regionale competente;
3. a inserire l'impianto sportivo per il quale è soddisfatto il requisito del possesso di spazio acqua da selezionarsi dall'anagrafica degli impianti già precaricata nella piattaforma informatica (in caso di variazione dei dati relativi ad un impianto già presente in anagrafica ovvero di nuovo campo gara non censito la Società dovrà trasmettere le informazioni utilizzando la modulistica allegata alla presente Circolare -modulo 9 - da inoltrare alla seguente mail: anagrafe.impianti@federnuoto.it);
4. a inserire nella sezione economato il credito necessario con gli strumenti di pagamento di seguito indicati:
 - carta di credito: è il mezzo più semplice e veloce per operare sulla piattaforma; il credito è immediatamente disponibile per l'utilizzo e il sistema si collega ai servizi telematici del circuito per effettuare la transazione senza alcuna memorizzazione locale dei dati della carta utilizzata;
 - MAV: è uno strumento di pagamento bancario esente da commissioni a carico del debitore; è pagabile presso qualsiasi sportello bancario, online banking; l'importo sarà utilizzabile sul

sistema a seguito dell'avvenuta convalida dell'istituto bancario (mediamente 3/4 giorni lavorativi dalla data del versamento);

5. a generare la domanda di affiliazione (compreso il modulo consenso sulla privacy);
6. a stampare la domanda di affiliazione la quale, una volta firmata negli spazi indicati, deve essere scansionata (in un unico file) e inserita nell'area documentale riservata alla Società.

Il Comitato territoriale competente deve provvedere:

1. a verificare i documenti caricati dalla Società;
2. a procedere, salvo necessità di perfezionamento della documentazione, ad inserire nel sistema l'indicazione dello stato "lavorato" del documento in questione;
3. a provvedere alla validazione della domanda di riaffiliazione.

La Società⁷, per il perfezionamento della stessa, deve sempre provvedere, attraverso la piattaforma informatica:

1. a inserire nell'apposita sezione i "tecnici sociali" per ciascuna delle discipline praticate e secondo l'incarico/qualifica di ciascun tecnico (si evidenzia che il sistema renderà disponibili esclusivamente i tecnici in regola con il rinnovo del tesseramento nei ruoli del S.I.T.);
2. a richiedere il tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri ruoli obbligatori previsti dalla presente Normativa⁸;
3. a stampare l'Attestato di affiliazione propedeutico nel sistema per il tesseramento degli atleti e la loro iscrizione alle gare.

1.3 REQUISITI STATUTARI PER L'OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Si ritiene utile richiamare i principali requisiti per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche previsti dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, attuativo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", così come aggiornato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".

L'art. 6 del D.lgs.36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Detti enti possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività

⁷ Per il tesseramento dei ruoli presenti in affiliazione da parte dei Gruppi Sportivi si invia a quanto sopra indicato nel paragrafo relativo alle richieste di prima affiliazione.

⁸ Per quanto riguarda i ruoli sociali per i quali è richiesto il tesseramento federale obbligatorio, si rinvia a quanto indicato nel precedente capitolo 1.1 "PRIMA AFFILIAZIONE", paragrafo "Attivazione della affiliazione" e al capitolo 1.2 "RIAFFILIAZIONE", paragrafo 1.2 "Documenti e Termini".

di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 36/2021.

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

L'art.7 del D.lgs. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti⁹:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro come regolamentato dall'articolo 8 del D.lgs. 36/2021¹⁰;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Si segnala inoltre che con delibera n. 1273 del 15/07/2004 il CONI ha previsto che le società e associazioni sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono inoltre prevedere, nei propri statuti, in aggiunta ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti degli Organismi affilianti a cui la società o associazioni intendono affiliarsi.

Per le associazioni e le società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore (anche nella forma di impresa sociale e siano iscritte al Registro unico del terzo settore), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla sopraindicata lettera b).

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le

⁹ Per quanto riguarda l'obbligo di adeguamento dello statuto alle indicazioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 36/2021, occorre ricordare che il decreto correttivo bis in corso di emanazione interviene nuovamente precisando che "la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 (art. 7 d.lgs. 36/2021 n.d.r.) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi siano già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Viene tuttavia previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023.

¹⁰ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. Solo per i sodalizi costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, gli enti dilettantistici possono prevedere la destinazione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Nel caso lo Statuto volesse prevedere tale facoltà, si raccomanda di inserire nello statuto sociale esplicito rinvio alle previsioni contenute all'art. 8 del D.lgs n. 36/2021 e s.m.i.

disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis del D.lgs. 36/2021 e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b del medesimo decreto) a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto. Tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività – generalmente di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo) le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola ecc. – spesso previsti nell'ambito dei "camps"/"vacanze sportive"), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi. Si sottolinea pertanto che laddove lo statuto sociale non preveda esplicitamente la possibilità di svolgere attività "diverse e strumentali", queste -comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione- non potranno più essere esercitate.

Le società sportive di capitali non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione. In tal caso, le Società, rappresentate esclusivamente dall'Amministratore Unico, devono:

- 1) provvedere all'indicazione nel campo riservato al Consiglio del solo nominativo dell'Amministratore Unico;
- 2) provvedere al tesseramento, oltre che del nominativo di cui al precedente punto 1), di un numero minimo di due dirigenti (con qualifica di "Dirigente non Consigliere"), nominati dall'Amministratore Unico.

Per le altre Società Sportive di capitali, per le Società cooperative e per le Associazioni sportive è obbligatoria la costituzione di un Consiglio composto da almeno tre componenti, compreso il Presidente/Legale Rappresentante della Società.

La non rispondenza degli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ai requisiti sopra elencati comporta l'irricevibilità della domanda di affiliazione. Parimenti, eventuali successive modifiche apportate al proprio Statuto da una Società già affiliata ma non conformi possono determinare l'assunzione da parte della F.I.N. del provvedimento amministrativo della sospensione delle credenziali della società necessarie per l'accesso al portale federale e, nei casi più gravi, la revoca dell'affiliazione della società interessata.

1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10 del già citato D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è lo strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi del citato art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Dipartimento.

Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

- a. "sezione pubblica" - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
- b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di credenziali d'accesso.

Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare esclusivamente i propri dati; l'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;
- f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

A seguito delle nuove procedure previste dal Registro, sono state implementate per gli enti sportivi sul portale federale le seguenti funzioni:

- 1) inserimento dell'attività didattiche;
- 2) inserimento della composizione delle squadre (rosa) di tutti i Campionati di Pallanuoto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo.

I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

Si sottolinea che l'art. 11 del D.lgs 36/2021 prevede il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del Registro (iscrizione, requisiti, termini, ecc.) si prega di prendere visione dell'apposito Regolamento consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento dello sport e della Società Sporte Salute Spa.

Si prega di prendere nota che i sodalizi sportivi iscritti presso più Organismi affilianti, devono comunicare i dati e le eventuali modifiche a tutti gli Organismi di appartenenza al fine di evitare che gli stessi trasmettano al Registro dati "incoerenti" tra loro che possono determinare la "sospensione" dell'affiliata dal Registro.

1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate e dagli enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dai predetti sodalizi sportivi, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello sport.

1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA

Denominazione sociale

La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.

Al fine di non determinare possibili confusioni con Società aventi denominazione simile, la F.I.N. ha facoltà di richiedere in sede di prima affiliazione o comunque alla Società con minore anzianità federale di provvedere alla modifica della denominazione.

Le Società non possono provvedere autonomamente ad aggiornare sul portale informatico la propria denominazione sociale; nel caso di modifica la Società deve osservare le procedure stabilite nel successivo paragrafo “Modifica Statuto e Cambio denominazione”.

Denominazione sportiva

Le Società possono richiedere, in aggiunta alla denominazione sociale di cui al precedente paragrafo, l'utilizzo di una “denominazione sportiva”, ovvero di una denominazione semplificata al fine di agevolarne l'utilizzo nelle iscrizioni e programmi gara.

La richiesta di attribuzione - modifica della denominazione sportiva, deve essere presentata dalla Società interessata alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni, il quale provvede alla sua valutazione inviando riscontro alla Società istante.

La denominazione sportiva è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- semplificazione della denominazione, tenuto conto del numero necessariamente limitato di caratteri utilizzabili nelle stampe dei programmi di gestione gara¹¹;
- chiara identificazione della società in ambito geografico nazionale, inserendo nomi di località dove le società operano e differenziando denominazioni tra loro simili.

La denominazione sportiva è utilizzabile esclusivamente per la formazione dei programmi e dei risultati delle gare mentre per tutti gli altri atti è obbligatorio l'utilizzo della denominazione sociale.

La richiesta di inserimento e/o modifica della denominazione sportiva (non della ragione sociale) è gratuita, salvo quelle discendenti da richieste di “abbinamento commerciale”¹².

1.7 MODIFICA STATUTO

Le Società sono obbligate in tutti i casi di intervenuta modifica al proprio Statuto sociale (anche in caso di sola modifica della denominazione sociale) ad inviare nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei competenti Organi Societari a mezzo posta elettronica certificata (segreteria@pec.federnuoto.it) alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni, la seguente documentazione in formato PDF:

- lettera di richiesta di approvazione della modifica Statutaria a firma del Presidente/Legale Rappresentante;
- verbale dell'Assemblea dei Soci di approvazione delle modifiche statutarie;
- copia del nuovo Statuto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate (a seconda della forma giuridica della Società), contenente la data di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate.

Al ricevimento della documentazione la F.I.N. provvede ad addebitare l'importo di € 200,00 per diritti di segreteria.

Laddove necessario, la F.I.N. può richiedere adeguamenti dello Statuto per la sua conformità alle normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive; in tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all'adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della

¹¹ Non sono ammissibili proposte di denominazioni sportive non limitate alla semplificazione della ragione sociale ma comportanti, di fatto, la modifica della denominazione medesima.

¹² Per l'abbinamento pubblicitario si rinvia alle previsioni contenute nel successivo paragrafo della presente Normativa denominato “Abbinamento commerciale”.

Segreteria Generale F.I.N. In caso di reiterato mancato riscontro della Società alle richieste di adeguamento dello Statuto, il Segretario Generale della F.I.N. può disporre con proprio provvedimento in via amministrativa il blocco delle credenziali di accesso al portale della Società inadempiente, fino a regolarizzazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari.

La tardiva comunicazione di modifiche dello Statuto da parte della Società interessata rispetto al termine di 30 giorni sopra indicato, comporta l'applicazione di una sanzione di € 200,00 in aggiunta alla quota prevista di euro 200,00.

In caso di omessa comunicazione rilevata d'ufficio dalla Federazione in sede di controlli, è applicata una sanzione pari ad € 300,00 in aggiunta alla quota prevista di euro 200,00.

Le quote indicate nel presente paragrafo sono addebitate dalla F.I.N. sul conto economato della società.

1.8 MODIFICHE CARICHE SOCIALI

Le Società sono obbligate nel caso di variazione degli amministratori (amministratore unico, componenti Consigli direttivi o Consigli di amministrazione), a caricare sul portale federale il verbale di modifica dei componenti degli Organi societari entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dello stesso, nonché a darne comunicazione al Comitato competente.

Il mancato o tardivo invio della predetta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00 addebitata sul conto economato della società a cura della Segreteria Generale.

1.9 ABBINAMENTO COMMERCIALE

L'abbinamento delle Società affiliate con ditte, enti o organizzazioni commerciali a fini pubblicitari, è un istituto previsto dal vigente Regolamento Organico.

L'abbinamento autorizzato dalla F.I.N. decade con il termine della stagione agonistica nella quale è stato richiesto.

Le Società che intendono ottenere l'abbinamento devono inviare apposita richiesta alla F.I.N. Centrale a mezzo mail all'indirizzo: affiliazioni@federnuoto.it.

All'atto di accettazione della domanda l'ufficio Affiliazioni addebiterà nel conto economico della società la corrispondente quota per diritti amministrativi indicata nel prospetto allegato alla presente Circolare alla voce "Abbinamento" di € 400,00.

La Società può dar corso all'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla F.I.N. formale conferma dell'intervenuta autorizzazione.

È facoltà del Consiglio Federale di rifiutare l'abbinamento nei casi che essi risultassero in contrasto con le finalità statutarie della FIN e/o con i principi contenuti nel Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI.

È possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni società sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti. Nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la F.I.N. permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento all'effettiva denominazione sociale. In caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende

unitamente alla denominazione della società nei programmi informatici utilizzati dalla F.I.N. è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale.

Si precisa che l'abbinamento è consentito ai soli fini pubblicitari e di marketing; non sono pertanto ammessi abbinamenti di natura diversa e, in ogni caso, tra società affiliate alla F.I.N.

1.10 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ.

L'istituto della "incorporazione" e della "fusione" è previsto dal vigente Regolamento Organico, che ne disciplina gli effetti.

Sia nei casi di incorporazione che di fusione ognuna delle Società interessate deve richiedere, entro cinque giorni dalla decisione, la ratifica dell'operazione al Consiglio della F.I.N. Nazionale, inviando una copia della stessa al Comitato interessato ed allegando copia del verbale dell'Assemblea dei Soci.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato delle società interessate la quota di € 700,00 ciascuna per diritti di segreteria, come indicato nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

La richiesta di incorporazione, fusione e trasformazione di società è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte delle Società interessate nei confronti della F.I.N. centrale e/o dei Comitati Regionali.

La ratifica del Consiglio della F.I.N. è notificata a cura della Segreteria Generale alle Società interessate e per conoscenza al Comitato entro i successivi 30 giorni.

Gli atleti delle società incorporate possono, entro 30 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione tesserarsi per altra società affiliata.

Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società s'intenderanno tesserati per la Società che ha assorbito le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del codice di affiliazione è previsto che:

- per le incorporazioni si mantenga il codice della Società che assorbe le altre;
- per le fusioni venga assegnato il codice della società con la maggior anzianità federale tra quelle che hanno dato vita alla fusione.

Nel caso di trasformazione di associazione sportiva in Società Sportiva di capitali trovano applicazione le norme civilistiche ordinarie.

In considerazione della continuità giuridica del soggetto interessato all'operazione di trasformazione, non trovano in questo caso applicazione le norme relative allo svincolo degli atleti. La trasformazione deve essere ratificata con delibera del Consiglio della F.I.N., su istanza da presentarsi a cura della società interessata, corredata da idonea documentazione comprovante l'operazione societaria compiuta. All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota di € 700,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

1.11 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI

La Federazione può autorizzare il trasferimento tra Società affiliate, esclusivamente a titolo non oneroso, dei diritti di partecipazione ai Campionati nazionali discendenti dalle classifiche o

Campionati nazionali conseguiti nell'anno sportivo precedente. Le norme di riferimento sono contenute agli artt. 9/8, 9/9, 9/10, 9/11 e 9/12 del Regolamento Organico.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società che acquisisce il titolo sportivo la quota di € 2.000,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.12 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI

Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione nei ranghi federali previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi al Consiglio Federale, entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.

La riammissione nei ranghi federali comporta l'attribuzione dell'anzianità pregressa.

Sono inammissibili le istanze di riammissione nei ranghi federali presentate da soggetti che abbiano interrotto il rapporto di affiliazione con la FIN per un periodo superiore ai 10 anni.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota per diritti di segreteria, come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare; in particolare è prevista la corresponsione di € 1.500,00 per ognuno dei primi tre anni di mancato rinnovo; il predetto importo è altresì integrato per ogni annualità aggiuntiva di € 500,00.

Il provvedimento di riammissione è di competenza del Consiglio Federale il quale, acquisito il parere del Comitato Regionale competente, provvede a pronunciarsi in via definitiva e inappellabile. La richiesta di riammissione nei ranghi federali è in ogni caso irricevibile in presenza di pregresse posizioni debitorie da parte della società richiedente nei confronti della F.I.N. centrale e/o del Comitato Regionale.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.13 UTILIZZO MARCHI FEDERALI



E' autorizzato a tutti gli associati in regola con l'affiliazione l'utilizzo dei sopra riportati marchi (simboli) della *Federazione Italiana Nuoto* al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa Federazione.

I marchi della F.I.N. sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti affiliati, diritto non trasferibile a terzi essendone espressamente vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'associato, salvo formale autorizzazione.

Gli affiliati hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il simbolo della F.I.N. sulla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di tesseramento nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, sui manifesti e locandine relativi alla organizzazione di

manifestazioni sportive autorizzate dalla F.I.N.

Senza autorizzazione della F.I.N. non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della F.I.N. in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva. Deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato l'eventuale utilizzo del marchio F.I.N. nelle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di convention, seminari e corsi;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali;
- iniziative estranee alle attività riconosciute dalla F.I.N.

L'utilizzo dei simboli della F.I.N., in quanto marchi registrati, costituisce oggetto di diritti di proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è perseguito a termini di legge.

1.14 UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I. e SPORT e SALUTE Spa

I marchi prodotti dal C.O.N.I. e dalla Società Sport & Salute non sono utilizzabili dai terzi, salvo espressa autorizzazione, dagli affiliati, salvo specifica autorizzazione dei rispettivi Enti.

Non è invece soggetto a limitazioni, come comunicato con la circolare federale prot. 4529/2014, l'utilizzo del simbolo del C.O.N.I. adottato dal 1° giugno 2014, il quale può essere utilizzato anche dai soggetti associati al mondo sportivo (dunque anche dalle società sportive affiliate alle Federazioni Sportive), fermo restando il vincolo della sua non trasferibilità a terzi.



2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI

2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI

La piattaforma informatica prevede specifiche modalità di gestione delle richieste di tesseramento presentate dalle Società.

In particolare, le Società devono accertarsi di avere il credito sufficiente per gestire le operazioni di tesseramento.

Il sistema controlla in automatico i requisiti normativi previsti per le rispettive categorie di tesseramento.

L'inserimento della richiesta di tesseramento rimane in "stato provvisorio" fino all'approvazione della stessa da parte del competente Comitato territoriale, con la sola eccezione dei tesseramenti nella categoria "Propaganda" come più avanti precisato.

Le Società possono selezionare i nominativi, sia in caso di nuovo tesseramento che di rinnovo, stampare i relativi moduli di tesseramento e aggiungerli nell'area documenti debitamente sottoscritti.

La funzione di RINNOVO del tesseramento presente nel sistema sarà abilitata solo per i nominativi il cui controllo di validità del Codice Fiscale in anagrafica abbia dato esito positivo. In caso contrario la società dovrà preventivamente verificare e correggere i dati anagrafici del tesserato.

I Comitati territoriali competenti provvedono alla verifica della parte documentale, alla marcatura sul sistema dei documenti con l'inserimento dello stato "lavorato" ed infine alla validazione definitiva del tesseramento.

Il gestionale per il tesseramento prevede per tutti gli atleti, con la sola esclusione degli atleti del settore Propaganda¹³, i seguenti passaggi:

fase 1): "precaricamento" da parte della Società avente titolo del tesseramento dell'atleta;

fase 2): "caricamento" da parte della Società del modulo di richiesta di tesseramento così come prodotto dal sistema informatico;

fase 3): "validazione" da parte del Comitato competente del tesseramento all'esito del controllo operato sui documenti caricati sul sistema dalla Società interessata.

Il sistema informatico consente per ogni atleta un solo "precaricamento" di tesseramento; è pertanto importante che la Società provveda ad utilizzare detta funzione solo per i propri atleti in stato di vincolo definitivo ovvero per gli atleti non vincolati che abbiano espresso il loro consenso al tesseramento.

I tesseramenti in stato di "precaricamento" non validati entro il termine del 20 luglio vengono annullati d'ufficio¹⁴.

Nel modulo di richiesta di tesseramento degli atleti è stata prevista l'indicazione dell'indirizzo mail (con l'esclusione dei tesserati per il Settore Propaganda). Nel caso di atleti minorenni, dovrà essere indicata la mail di un esercente la podestà genitoriale.

¹³ Per le modalità di tesseramento degli Atleti Propaganda si rinvia al successivo Paragrafo "Tesseramento del Settore Propaganda".

¹⁴ Salvo le particolari disposizioni previste al successivo Paragrafo "Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico".

2.2 RICOGNIZIONE DEI TESSERATI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE NATATORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL LAVORO SPORTIVO.

Come noto, la riforma del lavoro sportivo è entrata in vigore lo scorso 1° luglio e, ad oggi, è regolamentata dal D.lgs. 36/2021, come integrato e modificato dal decreto correttivo n. 163/2022, in attesa che venga emanato il cosiddetto correttivo-bis e le norme attuative che si auspica possano chiarire i numerosi dubbi interpretativi.

In particolare, il D.lgs. 36/2021 opera una definizione di lavoratore sportivo che comprende sette categorie di lavoratori; la medesima norma prevede inoltre che la qualifica di lavoratore sportivo è attribuita anche ad ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Ciò premesso, la F.I.N. tenuto conto delle specifiche caratteristiche della propria organizzazione e dei regolamenti federali, provvede ad elencare i propri tesserati nei confronti dei quali - in aggiunta a quelli indicati nella norma - possa trovare applicazione la disciplina di settore prevista per i "lavoratori sportivi", così come regolamentata dal più volte citato D.lgs. 36/2021 e s.m.i.

Elenco lavoratori sportivi previsti ex lege

Nel presente paragrafo si indicano le figure di lavoratori sportivi, tesserati F.I.N., già espressamente previste dalla normativa di riferimento:

Atleti: Tesserati con tale qualifica per qualsiasi categoria sportiva prevista dai regolamenti federali.

Direttore Sportivo: Responsabile organizzativo delle attività di preparazione di una o più discipline a livello federale o presso una società affiliata.

Direttore Tecnico: Responsabile di attività di formazione o di programmazione della preparazione tecnica degli atleti di una o più discipline a livello federale o presso una società affiliata.

Direttore di Gara: Dirigente sportivo responsabile del corretto svolgimento tecnico-organizzativo della competizione.

Allenatore: Responsabile della preparazione e della gestione degli atleti negli allenamenti e nei campi gara, in possesso delle qualifiche previste dal regolamento del Settore Istruzione Tecnica della F.I.N.

Preparatore Atletico: Responsabile della preparazione motoria fisica generale e specifica degli atleti praticanti sport agonistici e amatoriali della F.I.N.

Istruttore: Insegnante delle discipline acquatiche nell'ambito di una scuola nuoto organizzata da un Ente sportivo affiliato, nelle diverse discipline e settori, la cui attività è comunicata con le modalità previste dalle norme vigenti al Registro delle Attività Sportive (RAS). Gli istruttori operano per la formazione sportiva in tutte le discipline sportive della FIN in riferimento alle quali seguono i corsi specialistici di ciascun settore.

Lavoratori sportivi previsti dai Regolamenti F.I.N.¹⁵

¹⁵ Con Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40", è stata introdotta all'art. 17 la norma che prevede che la qualifica di lavoratore sportivo è attribuita ad ogni altro tesserato che svolge un'attività verso un corrispettivo sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva in quanto rientranti tra le figure necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Le mansioni necessarie (oltre a quelle già espressamente indicate dalla normativa) per lo svolgimento di attività sportiva, devono

Nel presente paragrafo sono indicati i soggetti e le figure specifiche, tesserati F.I.N., che svolgono mansioni che rientrano nella disciplina di settore del lavoro sportivo sulla base dei propri regolamenti.

Commissario Tecnico, Tecnico, Team Manager: Responsabili del coordinamento, della pianificazione, dell'organizzazione tecnica e dell'allenamento dell'attività sportiva delle squadre nazionali, delle rappresentative regionali e delle società affiliate sulla base del sistema nazionale delle qualifiche sportive.

Coordinatore Scuola Nuoto: Responsabile dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro operanti nelle Scuole nuoto riconosciute dalla F.I.N. per la direzione tecnica delle attività didattiche.

Assistente Bagnanti: Tecnico preposto alla sorveglianza dell'attività didattica e motoria svolta nell'ambito delle Scuole nuoto riconosciute dalla F.I.N. nonché per il supporto all'attività sportiva (allenamenti atleti e competizioni in acqua).

Addetti campi gara: Addetti alla segreteria tecnica di gara, speaker, addetti al cerimoniale, alle premiazioni, agli allestimenti dei campi gara e di allenamento, addetti alla sicurezza degli atleti nei campi gara; responsabili ed addetti all'organizzazione di gare, eventi sportivi, allenamenti; gestione di iscrizioni, redazione di classifiche, statistiche, addetti alla sicurezza dei campi gara (vedi addetti mezzi di supporto nelle gare di nuoto in acque libere) nonché i soggetti che, ancorché non compresi nell'elenco di cui sopra, svolgono compiti connessi e strumentali a quelli indicati nel presente punto.

Ufficiali di Gara: Tutti i soggetti in possesso delle necessarie qualifiche che, previa designazione F.I.N., operano per il corretto svolgimento tecnico/disciplinare delle competizioni e delle manifestazioni.

Le seguenti ulteriori figure di tesserati che possono rientrare nella categoria del lavoro sportivo, qualora l'attività svolta non rientri nell'esercizio della propria attività professionale o di impresa:

- Docenti dei corsi di formazione per tecnici F.I.N.;
- Fiduciari Sezione Salvamento e Coordinatori Settore Istruzione Tecnica;
- Membri delle commissioni tecniche federali;
- Coreografo e addetto alla musica (nel settore del nuoto artistico sincronizzato);
- Tecnici Video-operatori e video-analisti.



La F.I.N. si riserva di aggiornare tempestivamente il suddetto elenco sia per adeguamento ad eventuali novità legislative e/o in caso di emanazione di specifiche disposizioni attuative, nonché in caso di adeguamento dei propri regolamenti tecnici.

2.3 MODALITA' TESSERAMENTO ATLETI

essere approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per effetto di tale evoluzione normativa le figure indicate nel presente paragrafo devono essere considerate *sub iudice* in quanto necessitanti di specifica approvazione nell'ambito del predetto elenco tenuto dal Dipartimento dello Sport in attesa di approvazione.

Le Società devono inserire la/e disciplina/e sportive per le quali intendono tesserare i propri atleti. Il sistema verifica, segnalando eventuali anomalie, la corrispondenza tra la tipologia di tesseramento e la corrispondente presenza di tecnici con la prescritta qualifica precedentemente inseriti dalla Società in fase di affiliazione¹⁶ (per maggiori dettagli si veda il paragrafo “Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili” presente in “TESSERAMENTO TECNICI”).

A titolo di esempio si indicano le qualifiche minime in rapporto alla tipologia di tesseramento:

Tipologia	Qualifiche
Agonisti	Allenatore per ciascuna delle specialità di tesseramento
Master e Propaganda (Nuoto, Pallanuoto, Sincronizzato, Nuoto per Salvamento)	Aiuto Allenatore (Unico)
Master e Propaganda (Tuffi)	Aiuto Allenatore Tuffi

Le Società possono stampare autonomamente il cartellino dei propri atleti se le seguenti condizioni sono entrambe rispettate:

- il tesseramento è nello stato “APPROVATO”;
- la scheda contiene la fotografia dell’Atleta.

Il sistema non consente alle Società di cancellare le immagini e mantiene la cronologia di controllo dei caricamenti su ogni singola anagrafica.

Le Società sono obbligate ad acquisire la certificazione di idoneità medica rilasciata ai singoli Atleti. All’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento il Presidente/Legale Rappresentante attesta di aver acquisito la predetta certificazione che deve essere conservata agli atti della Società per un periodo non inferiore a dieci anni, da prodursi alla FIN in caso di richiesta. Le domande di tesseramento prive della sottoscrizione da parte del Presidente/Legale rappresentante della Società sono irricevibili.

2.4 TESSERAMENTO ATLETI AGONISTI

TERMINI DI TEMPO E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO

I termini fissati per le operazioni di tesseramento sono quelli di seguito indicati:

Nuovi tesseramenti: dall’ 1° ottobre in poi, per l’intera durata della stagione sportiva;

Rinnovo tesseramenti: dall’ 1/10 al 31/1, decorso tale termine gli atleti sono liberi di tesserarsi per qualsiasi società affiliata.

¹⁶ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili” nella voce “TESSERAMENTO TECNICI”.

Nel mese di settembre è possibile procedere alla fase di pre-tesseramento degli Atleti per la stagione sportiva 2023/2024, fermo restando il periodo di validità decorrente dal successivo 1° ottobre.

Per i soli atleti partecipanti ai Campionati di Pallanuoto il termine per il tesseramento è fissato entro il venerdì antecedente l'inizio del Campionato, fermo restando i termini di cui alla precedente lettera b) per quanto attiene i rinnovi di tesseramento.

La documentazione necessaria al tesseramento deve essere prodotta nei termini sopra indicati, pena nullità dei relativi tesseramenti.

La quota per il tesseramento per l'anno agonistico 2023/2024 è fissata nella misura di € 15,00 per ogni atleta, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di un rinnovo o di primo tesseramento;

2.5 VINCOLO SPORTIVO

Come noto, il D.lgs. 163/2022 contenente “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (...)*”, ha previsto – tra l'altro – il posticipo al 1° luglio 2024 dell'abolizione definitiva del vincolo sportivo così come regolamento dalle attuali norme.

Pertanto, ferma l'abolizione dell'attuale vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, è previsto per gli atleti tesserati per la stagione 2022/2023 già in stato di vincolo che lo stesso è prorogato al 1° luglio 2024 in caso di rinnovo del tesseramento, senza soluzione di continuità, per la prossima stagione.

La FIN ha conseguentemente richiesto la nomina del Commissario ad acta, appositamente nominato dal Consiglio nazionale del CONI, al fine di procedere all'adeguamento dello Statuto alle nuove norme relative al tesseramento degli atleti contenute all'art. 31 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i..

Si segnala, per completezza, la recente approvazione del Decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 con il quale il legislatore ha introdotto la possibilità di prevedere il vincolo sportivo sul tesseramento degli atleti dilettanti per un periodo massimo pari a due anni. In ordine a tale possibilità, tenuto conto che la ricaduta pratica di tale provvedimento produrrebbe in ogni caso i suoi effetti a decorrere dal termine della stagione sportiva 2023/2024 e che è altresì opportuno attendere la conversione in legge del decreto in argomento, la FIN si è riservata di valutare successivamente il suo recepimento nelle normative relative al tesseramento degli atleti. In ogni caso è previsto che le Federazioni Sportive Nazionali debbano approvare, entro il 31 dicembre 2023, apposito regolamento relativo al riconoscimento del premio di formazione tecnica (parametri di svincolo), per l'emanazione dei quali la FIN ha già avviato uno studio per il loro aggiornamento.

Ne consegue che il tesseramento degli atleti in stato di vincolo alla data del 30 settembre 2023 potrà essere rinnovato dalle società di appartenenza con le modalità già previste dalla Normativa Generale per i Tesseramenti e le Affiliazioni, fermo restando la scadenza definitiva del vincolo nella stagione 2024, con l'ovvia esclusione dei tesseramenti eventualmente giunti a scadenza di vincolo con il termine della stagione sportiva 2022/2023, in riferimento ai quali si continueranno ad applicare le previsioni in ordine al riconoscimento dell'indennità di preparazione, così come previste dell'attuale normativa.

Di conseguenza, per tutti gli altri tesseramenti non troveranno più applicazione – a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024 - le attuali norme relative al vincolo sportivo.

Tutto ciò premesso, ne deriva che gli atleti in stato di tesseramento con vincolo definitivo alla data del 30 settembre 2023 hanno la facoltà di richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il

trasferimento ad altra Società affiliata per la stagione 2023/2024, con le attuali procedure stabilite dall'art. 16 Regolamento Organico, osservando le modalità ed i termini indicati al successivo punto 2.9 TRASFERIMENTI.

Rinuncia dell'Atleta all'attività agonistica

In caso di decisione di un atleta di rinunciare alla attività agonistica, lo stesso è tenuto a comunicare tale decisione – se in regime di vincolo definitivo – a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al competente Comitato Regionale, da spedirsi prima dell'inizio della stagione sportiva nella quale opererà detta rinuncia.

La Società titolare del cartellino, in caso di successiva determinazione dell'atleta di riprendere l'attività sportiva agonistica, conserva il diritto di ripristino del tesseramento.

2.6 ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI

Norme generali

La tessera (o cartellino di tesseramento) è il documento che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale.

L'atleta può prendere parte ad attività agonistica solo se in possesso della tessera in corso di validità emessa dalla piattaforma informatica.

La tessera deve essere obbligatoriamente corredata della foto dell'atleta, con la sola eccezione del tesseramento Propaganda.

La richiesta di tesseramento, da presentare sull'apposita modulistica presente sul portale FIN, deve essere sottoscritta dall'atleta (o dagli esercenti la patria potestà per i minori) e dal Presidente / Legale Rappresentante della Società pena l'irricevibilità della stessa.

Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e normative della F.I.N. Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito www.federnuoto.it nella sezione "Normative".

La verifica della richiesta di tesseramento dell'atleta è di competenza del Comitato competente per territorio, che ha la responsabilità della verifica della sua regolarità.

Il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e la Società non può rinunciarvi, **salvo richieste legate a oggettive situazioni particolari debitamente documentate, previa istanza da inviare alla Segreteria Generale della FIN – Settore Tesseramenti (mail: tesseramenti@federnuoto.it).** Il Segretario Generale, valutati gli atti presentati, può disporre l'annullamento subordinatamente alla verifica del consenso di tutte le parti interessate e previo parere vincolante del competente Comitato territoriale. Detto annullamento non è consentito per atleti che abbiano già partecipato ad attività agonistica, con la sola esclusione dei casi di **scioglimento, per qualsiasi causa, della Società titolare del cartellino.**

La tessera o il cartellino di tesseramento dell'atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni.

Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del certificato di idoneità alle attività sportive agonistiche ovvero copia del certificato medesimo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritto da parte del Presidente della Società di appartenenza e/o dall'accompagnatore, purché chiaramente individuati.

In caso di falsa attestazione, i responsabili sono sottoposti alle conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli Organi disciplinari federali.

Tesseramento d'ufficio

Come previsto dall'art. 14.5 del Regolamento Organico, **fermo restando quanto già precisato al precedente punto 2.5 VINCOLO SPORTIVO**, la Società può tesserare per la stagione 2023/2024 i propri atleti già in regime di vincolo anche senza la sottoscrizione dell'atleta della richiesta di rinnovo del tesseramento. In questi casi è infatti sufficiente la sottoscrizione da parte del Presidente / Legale rappresentante della Società della richiesta di tesseramento per consentire la convalida da parte del Comitato territoriale di appartenenza.



Per quanto attiene il perfezionamento **del tesseramento di atleti in stato di vincolo sportivo richiesto dopo il termine del 31 gennaio**, possono verificarsi le seguenti condizioni:

- 1) per le richieste di rinnovo di tesseramento da parte della società di appartenenza i Comitati possono procedere alla convalida solo in presenza del modulo richiesta di tesseramento firmato sia dalla Società che dall'atleta interessato;
- 2) per le richieste di tesseramento di atleti per i quali le Società interessate non abbiano provveduto al precaricamento del tesseramento (Fase 1), i Comitati possono procedere al loro tesseramento per qualsiasi Società senza necessità di ulteriori accertamenti presso la Società di provenienza, cessando manualmente il vincolo presente nel sistema per la precedente società (menù Vincoli).
- 3) per gli atleti per i quali risulti inserito -precedentemente al 31/1/2024 - il precaricamento del tesseramento (Fase 1), eventuali richieste di tesseramento da parte di Società diverse da quelle di appartenenza possono essere approvate solo dopo verifica se il mancato perfezionamento della richiesta di tesseramento sia derivato dal rifiuto dell'Atleta -documentato dalla Società- di sottoporsi alla visita medica per il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva.

Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico

Nel caso di atleti in stato di vincolo il cui tesseramento non è rinnovabile per mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva, per indisponibilità dell'atleta a sottoporsi alla relativa visita, la Società interessata deve:

- 1) provvedere al "pre-tesseramento" mediante inserimento dell'Atleta sul portale informatico;
- 2) inviare alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, a mezzo PEC, la richiesta di interruzione dei termini di decadenza del vincolo documentando l'invito e il rifiuto dell'atleta a provvedere alla visita per il rinnovo della idoneità sportiva.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, informato il Comitato territoriale competente, trasmette informativa alla Procura federale per la valutazione degli eventuali profili disciplinari. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'Atleta (anche ai fini dell'interruzione dell'azione disciplinare) e, quindi, a completare la procedura di tesseramento.

Nel caso di pre-tesseramento cautelare, il vincolo sportivo permane anche in assenza di tesseramento definitivo per accertata responsabilità dell'Atleta nel mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva.

Tesseramento - Attività segnalate – Obbligatorietà

Le norme federali stabiliscono che la tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnalate nelle apposite caselle della tessera stessa. Tale indicazione riguarda esclusivamente il rapporto vincolistico atleta-società, mentre per quanto riguarda i terzi (e fra questi gli organi F.I.N., compresi gli Ufficiali Gara) vale il principio dell'unicità della tessera –anche in assenza di specifica annotazione di una o più specialità sulla stessa– rilasciata per le sei specialità agonistiche, per i Master e per il Propaganda, ciascuna delle quali presuppone il preventivo accertamento a cura della Società, sotto la diretta responsabilità del Presidente, del possesso della relativa idoneità sanitaria, specifica o generica.

2.7 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI

Le Società possono autorizzare i propri atleti ad effettuare un tesseramento denominato “Prestito” per altra Società affiliata a condizione che la Società cedente abbia già provveduto a tesserarli per attività federale nella stagione 2023/2024 e a condizione che gli atleti interessati non abbiano già gareggiato per la società di appartenenza nella medesima stagione sportiva.

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società, salvo le limitazioni previste dalle Normative dei Campionati di Pallanuoto.

Il tesseramento di prestito può essere effettuato sia tra Società appartenenti allo stesso Comitato che tra Società appartenenti a Comitati diversi.

Per i termini e le modalità del tesseramento in regime di prestito sono quelli eventualmente indicati, per singola disciplina sportiva, nei regolamenti tecnici di settore.

Si precisa che il sistema informatico non opera controlli automatici in ordine ai suddetti termini per l'effettuazione dei tesseramenti in prestito; le Società interessate sono quindi tenute a verificare, sotto la loro responsabilità, la legittimità della richiesta di prestito sulla base delle normative di settore emanate per le singole discipline sportive.

La piattaforma informatica ha un apposito menù che gestisce il processo dei tesseramenti in prestito degli Atleti, dalla fase di richiesta a quella dell'accettazione che regola l'intero rapporto tra Società richiedente e Società cedente.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo di prestito, la piattaforma informatica prevede in conclusione la stampa di un apposito documento da caricare nella sezione Documenti della società di destinazione, debitamente sottoscritto nei campi segnalati. La richiesta è pendente sino all'approvazione da parte del Comitato Regionale.

Il Comitato, conclusa la suddetta procedura, provvede alla verifica della documentazione, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato “lavorato” ed infine alla validazione a sistema dell'operazione e all'emissione del cartellino contenente la denominazione “PRESTITO”.

Nell'ipotesi di prestito tra Società appartenenti a Comitati Regionali diversi, si deve ottemperare alle seguenti ulteriori formalità:

- 1) la documentazione presentata al Comitato che istruisce la pratica deve essere inviata a cura della Società interessata anche al Comitato di appartenenza della Società cedente, qualora diverso, che segnala qualsiasi eventuale posizione irregolare;
- 2) il Comitato verifica ed approva il prestito, dandone comunicazione al Comitato di appartenenza della Società cedente laddove non coincidente con il primo.

2.8 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO

Nel settore Pallanuoto è ammesso il “doppio tesseramento di atleta” denominato “Tesseramento Alternativo”, per il quale si rinvia alla regolamentazione di dettaglio contenuta nelle Normative del Settore Pallanuoto.

E' previsto per detto tesseramento il versamento di una quota da versare alla FIN Centrale pari ad € 50,00; la procedura relativa al “tesseramento alternativo pallanuoto” è gestito dalla piattaforma informatica attraverso apposito applicativo.

2.9 TRASFERIMENTI¹⁷

Gli atleti in regime di vincolo¹⁸ che intendono richiedere il trasferimento dalla Società di appartenenza sono tenuti -tassativamente nella finestra temporale intercorrente dall' 8 al 29 luglio 2023 (data timbro postale di partenza) - ad inviare a mezzo raccomandata a/r la richiesta di nulla osta alla Società di appartenenza utilizzando il fac-simile modello 7 allegato alla presente circolare. Copia della medesima richiesta deve essere contestualmente inviata alla Federazione Nuoto - Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti, unitamente alla fotocopia della ricevuta attestante l'invio della raccomandata alla Società di appartenenza.

Le richieste di nulla osta inviate al di fuori della predetta finestra temporale saranno considerate irricevibili.

Le Società interessate, a loro volta, devono inviare a mezzo raccomandata a/r all'atleta interessato e alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, entro il termine del 31 agosto 2023 (data timbro postale di partenza), la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta, utilizzando il medesimo fac-simile federale inviato dagli Atleti.

Il mancato riscontro da parte della Società nei suddetti termini equivale ad espressione di silenzio-rifiuto della Società del nulla-osta richiesto dall'atleta.

La F.I.N., decorso il termine assegnato alla Società, provvede a comunicare entro il 14 settembre 2023 all'Atleta interessato, a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione, alla Società di appartenenza ed al Comitato Regionale competente a mezzo PEC, l'esito della richiesta di nulla osta.

La parte interessata può proporre ricorso, avverso l'intervenuta concessione del nulla-osta o rifiuto del medesimo, al Tribunale Federale - Seconda sezione - entro cinque giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione. Il ricorso deve contenere copia del versamento della relativa tassa indicata nella apposita tabella allegata alla presente Circolare.

¹⁷ Le modalità relative ai trasferimenti per la stagione 2023/2024 sono state anticipate con la pubblicazione della circolare prot. 3210 del 14/6/2023 disponibile sul sito federale nella sezione Circolari 2023.

¹⁸ Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di tesseramento degli atleti previste dal D.lgs n. 36/2021 e s.m.i. si rinvia al precedente punto 2.5 VINCOLO SPORTIVO.



Ferma restando la procedura sopra descritta per la presentazione della richiesta del nulla-osta al trasferimento da parte degli atleti in stato di vincolo, nei casi di comune volontà della Società di appartenenza, dell'Atleta interessato e della relativa Società di destinazione è possibile il ricorso ad una procedura semplificata gestita da apposita funzione della piattaforma informatica della F.I.N. In tal caso si procede come di seguito precisato:

- a) la Società interessata provvede a stampare l'apposita attestazione prodotta dal portale informatico da sottoscrivere da parte della Società titolare del vincolo, dell'Atleta interessato (per i minori da parte degli esercenti la patria potestà) e della Società di destinazione;
- b) la Società di destinazione provvede a caricare nella propria area Documenti il predetto documento sottoscritto nelle parti indicate;
- c) Il Comitato territoriale della Società di destinazione provvede all'esame della documentazione prodotta nonché, effettuate le eventuali ulteriori verifiche del caso, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato "lavorato" e alla validazione a sistema dell'operazione.

Eventuali ricorsi presentati dalla parte interessata per la verifica della regolarità della procedura di svincolo semplificato sono di competenza del Tribunale Federale - Seconda sezione.

Per quanto non indicato nella presente circolare, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento Organico F.I.N.

2.10 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA'

Le disposizioni statutarie¹⁹ stabiliscono che possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti persone d'ambo i sessi, di nazionalità anche non italiana, nel rispetto delle specifiche norme statuali e delle disposizioni regolamentari emanate dalla FINA, LEN e dalla F.I.N.

Le norme sui tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dalle norme di attuazione e dai regolamenti dei singoli Settori federali, le quali garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della F.I.N., presso società sportive ad essa affiliate.

I regolamenti delle singole discipline sportive disciplinano le modalità di partecipazione di atleti non italiani -anche di provenienza comunitaria- alle attività sportive agonistiche tenendo conto del principio di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1276 del 25 luglio 2004.



La validazione della richiesta di tesseramento è di competenza della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti in caso di esito positivo dell'esame della documentazione prodotta dalla Società interessata sul portale informatico della F.I.N. La procedura di tesseramento si avvia solo a condizione dell'intervenuto pagamento della quota federale prevista dalla presente normativa, da effettuare sul portale informatico utilizzando il conto economato della Società. La quota federale

¹⁹ Vedi Articolo 4, comma 4, dello Statuto.

non è rimborsabile alla Società qualora il tesseramento non venga perfezionato per ragioni non imputabili alla F.I.N.

Al fine di agevolare le attività dell'Ufficio con l'obiettivo di velocizzare le procedure di tesseramento degli atleti non italiani, si invitano le Società interessate a segnalare tramite posta elettronica alla Segreteria Generale - Ufficio tesseramenti (tesseramenti@federnuoto.it) l'avvenuto caricamento di documentazione nel portale informatico.

In considerazione della complessità della preventiva verifica delle richieste di tesseramento di atleti stranieri, si evidenzia che le stesse devono pervenire con adeguato e congruo anticipo rispetto alle date di inizio dei Tornei e Campionati al fine di consentire agli uffici lo svolgimento delle relative procedure.

Si precisa che la normativa federale è conforme alle norme contenute nella Legge n. 12 del 20/1/2016 recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni nazionali" (*c.d. Jus soli sportivo*). Tali disposizioni stabiliscono che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del 10° anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. La norma in commento ha altresì previsto che i predetti tesseramenti effettuati in attuazione della citata legge n. 12/2016 restano validi anche dopo il compimento del 18° anno di età, fino al completamento dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta.

In riferimento a tale contesto normativo, i Regolamenti federali disciplinano il diritto al tesseramento degli atleti stranieri residenti in Italia.

Atleti Comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) richiesta tesseramento atleta non italiano (v. modulo 4);
- b) copia del certificato di residenza;
- c) copia del Passaporto in corso di validità dell'atleta (in mancanza carta di identità purché accompagnata da certificato anagrafico di nascita).

I suddetti documenti devono essere caricati nella sezione documentale della Società, debitamente sottoscritti laddove indicato.

Si rammenta che il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione affiliata alla L.E.N. è subordinato al rilascio da parte della stessa LEN dell'International Transfer Certificate (I.T.C.); tale documento è richiesto direttamente dalla F.I.N. a seguito del ricevimento del suddetto modulo di "Richiesta tesseramento di atleta non italiano".

All'esito delle procedure di verifica disposte dalla L.E.N., la F.I.N. provvede – in caso di esito positivo – a comunicare alla Società interessata il rilascio del suddetto I.T.C. che rimane subordinato al versamento da parte della società della tassa richiesta dalla LEN la cui ricevuta dovrà essere trasmessa tramite mail alla stessa LEN (lenoffice@len.eu).

La LEN prevede due periodi nei quali è possibile richiedere il rilascio dell'I.T.C. e più precisamente dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° al 30 gennaio di ciascun anno.

In caso di mancata approvazione dell'ITC da parte della LEN entro un massimo di 10 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dalla Federazione Italiana Nuoto alla Federazione estera

competente, la LEN provvede al rilascio del “Provisional International Transfer Certificate”, con validità di un anno, in attesa del Certificato definitivo.

L'atleta può essere tesserato dalla Società italiana solo dopo il rilascio del predetto Certificato, provvisorio o definitivo; la richiesta di tesseramento deve essere presentata sul portale federale sul quale dovrà essere altresì caricato il Certificato rilasciato dalla LEN, trasmesso alla Società dall'Ufficio Tesseramenti della FIN.

Atleti non comunitari

Per il tesseramento di atleti extra-comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) richiesta tesseramento atleta non italiano (v. modulo 4);
- b) ai fini del permesso di soggiorno, copia della richiesta di dichiarazione nominativa di assenso come da fac-simile allegato alla presente Normativa (v. modulo 5);
- c) la precedente lettera b) non si applica per coloro già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, da produrre in copia²⁰ ;
- d) copia del Passaporto in corso di validità dell'atleta dal quale risulti l'intervenuto ritiro del visto richiesto presso la competente Ambasciata;
- e) copia della ricevuta di spedizione dell'assicurata postale inviata per la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno (ricevuta Kit postale).

I suddetti documenti devono essere caricati sul portale nella sezione documentale riservata alla Società, debitamente sottoscritti laddove richiesto.

Si comunica che il C.O.N.I. ha provveduto a comunicare il limite di **n. 50 atleti** extracomunitari tesserabili dalla F.I.N per la stagione 2023/2024²¹.

Si precisa che limitatamente agli atleti extra-comunitari provenienti da Federazione affiliata alla L.E.N. è altresì previsto il rilascio da parte della stessa LEN dell'International Transfer Certificate (I.T.C.), richiesto dalla F.I.N. a seguito del ricevimento del citato “Modulo di tesseramento di atleta non italiano”. A tal fine trovano applicazione le previsioni già indicate nel precedente paragrafo “Atleti Comunitari”.

Il CONI, con circolare del 4 giugno 2019, ha invitato le Federazioni a verificare il ritiro da parte delle Società e/o degli atleti interessati del permesso di soggiorno per lavoro/subordinato sport. Questo in quanto, come è noto, vi è uno scarto temporale tra la formalizzazione della procedura di richiesta del permesso e la data di effettivo rilascio, nelle more del quale è tuttavia consentito il tesseramento federale. E' quindi responsabilità della Società titolare del tesseramento dei suddetti atleti di provvedere:

- all'accertamento dell'avvenuto ritiro del permesso di soggiorno;
- all'invio di copia del predetto permesso di soggiorno alla F.I.N. Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti mediante caricamento del documento sul portale informatico nella sezione “documenti” **della società**.

²⁰ Qualora il permesso di soggiorno risulti di durata inferiore alla stagione sportiva, deve essere contestualmente prodotta la richiesta di rinnovo come da fac-simile allegato alla presente Normativa

²¹ Sono tuttora vigenti le circolari del C.O.N.I. del 19.6.2006, parzialmente modificata con successiva circolare del 9/3/2007, le quali stabiliscono le procedure da osservarsi per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il predetto adempimento è obbligatorio; nel caso di inadempimento della Società interessata comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100,00 euro che verrà addebitata sul conto economato della Società inadempiente.

In caso di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, all'invio entro il 30 aprile della stagione per il quale è stato richiesto il tesseramento della copia di un documento attestante il sollecito presentato alla Questura competente.

Tesseramento di atleti con doppia nazionalità

In relazione alle procedure relative al tesseramento di atleti eventualmente in possesso di doppia nazionalità²² **devono optare ai fini della partecipazione alla attività agonistica per una sola “nazionalità sportiva”²³**.

La F.I.N., con delibera del Consiglio di Presidenza del 28/02/2009, ha previsto, sempre in riferimento al tesseramento degli atleti con doppia nazionalità, quanto segue:

- per gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un'età non superiore agli otto anni si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva Italiana;
- per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione, si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA (World Aquatics) l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
- per gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, la F.I.N. invia la documentazione alla FINA per l'opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale assenso della FINA;
- per gli atleti che la F.I.N. intende utilizzare nelle squadre nazionali, è comunque richiesta la formale certificazione della FINA di attribuzione della nazionalità sportiva.

Per quanto sopra precisato, sono considerati “Atleti Italiani”, e tesserabili in tale categoria, esclusivamente gli atleti che, in possesso del requisito della doppia cittadinanza, siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni, secondo la citata normativa FINA e risultino convocabili per la nazionale italiana.

Conseguentemente gli atleti in possesso di doppia cittadinanza che pur avendo optato per la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento non abbiano però ancora ottenuto la certificazione di tale *status* dalla (FINA), ad esclusione degli atleti che rientrino nelle particolari condizioni previste dalla richiamata delibera del Consiglio di Presidenza n. 4 del 28 febbraio 2009, sono tesserabili esclusivamente quali atleti “stranieri”, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di settore e, in generale dalle normative della F.I.N.²⁴

²² Sulla materia è intervenuto un parere della Corte Federale del 9/5/2008, con il quale è stato stabilito che gli atleti in possesso di una doppia nazionalità **devono optare ai fini della partecipazione alla attività agonistica per una sola “nazionalità sportiva”**.

²³ Tenuto conto di tale orientamento interpretativo, la FIN con provvedimento del Consiglio Federale del 10/5/2008 ha stabilito -in relazione all'utilizzo da parte delle Società di atleti di nazionalità sportiva non italiana in possesso di cittadinanza italiana- l'applicazione delle previsioni contenute nei Regolamenti FINA, **oggi contenute nell'art. 3 (Sport Nationality) delle “Competition Regulation” approvate nel luglio del 2023, consultabili sul sito worldaquatics.com**.

²⁴ La Commissione Federale di Garanzia della FIN, con parere del 16/10/2017 è nuovamente intervenuta sull'argomento su specifico quesito relativo al tesseramento di atleti in possesso di doppio passaporto, uno comunitario (non italiano) e di altro passaporto non comunitario. La Commissione ha statuito che la FIN non ha facoltà di esigere dall'atleta -in possesso di un doppio passaporto, rispettivamente di un paese comunitario (diverso



Si invitano affiliati e tesserati a prestare la massima attenzione nell'applicazione delle norme contenute nel presente paragrafo in quanto l'eventuale errato tesseramento di un atleta - per mancato rispetto delle procedure sopra indicate- espone quest'ultimo e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva alla possibile adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di giustizia e l'annullamento dei risultati eventualmente ottenuti.

2.11 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Per gli atleti italiani o stranieri di Pallanuoto che intendono recarsi all'estero presso una Federazione affiliata alla LEN trovano applicazione le medesime procedure previste per gli stranieri che intendono tesserarsi per una Società italiana.

Pertanto, ai fini del perfezionamento del trasferimento di un atleta all'estero, è necessario l'invio da parte della Federazione straniera della richiesta di tesseramento contenente le generalità dell'atleta e gli estremi della Società di provenienza e quella di destinazione (utilizzando il facsimile di cui modulo 4 allagato della presente Normativa). Ottenuto il nulla osta al trasferimento da parte della Società d'appartenenza, la Federazione Italiana Nuoto provvede alla approvazione del Certificato Internazionale di Trasferimento e alla sua pubblicazione nell'apposito portale della LEN. La stessa procedura trova applicazione nell'eventualità del trasferimento in Italia di atleti, sia italiani che stranieri, tesserati presso una Federazione affiliata alla L.E.N.

2.12 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI

Per i Campionati di Pallanuoto Maschile e Femminile le modalità partecipative degli atleti non italiani sono indicate nei Regolamenti dei rispettivi Campionati.

Per i Settori Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto Sincronizzato, Tuffi e Nuoto per Salvamento si applicano le seguenti disposizioni.

Manifestazioni con formula a Squadra

In tutte le Manifestazioni e Trofei e Campionati Regionali fino alla categoria Esordienti A inclusi, la posizione degli atleti stranieri per passaporto o rappresentativa sportiva, purché residenti in Italia da almeno 12 (dodici) mesi, è equiparata senza limiti e differenziazioni a quella degli atleti italiani.

Per quanto riguarda le altre Categorie da Ragazzi a Senior, nella Manifestazioni di campionato a squadre quali, ad esempio, nel settore Nuoto "Campionato Italiano a squadre Ragazzi", fase eliminatoria e fase finale del "Campionato Italiano a squadre/Coppa Caduti di Brema" della serie A1, A2 e B non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva.

dall'Italia) e di un paese non comunitario- di indicare una scelta tra le due cittadinanze, spettando all'atleta stesso - all'atto della produzione di un suo passaporto (in luogo dell'altro) - a determinare per comportamento concludente il suo *status* di comunitario o di non comunitario ai fini del tesseramento FIN.

Manifestazioni di Campionato Regionale

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, se tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle manifestazioni che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano di Categoria e Criteria di Nuoto. Campionati Italiani Invernali o Primavera

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano Estivo

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto,

Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo ed alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano Assoluto. Campionato Italiano - Formula a serie

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito.

Per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Campionato Italiano - Formula a eliminatorie e finali

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Nel caso del Campionato Assoluto, per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto e Nuoto di Fondo, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Prove di squadra

Nelle prove di squadra (staffette) nelle quali partecipino atleti non italiani, il numero di atleti italiani deve essere maggiore o uguale al 50% degli atleti partecipanti alla prova.

Classifiche di Società nelle manifestazioni regionali e nazionali

Nelle manifestazioni di Campionato Regionale e Nazionale, in presenza di atleti stranieri per nazionalità o rappresentanza sportiva, ferme restando le norme precedenti per la partecipazione e le premiazioni delle prove individuali e di squadre, ai fini della assegnazione dei punti per le Classifiche di Società, nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto per Salvamento, Tuffi e Nuoto Sincronizzato vanno considerate due graduatorie: una prima comprendente nelle gare individuali i soli atleti italiani e nelle prove di squadra le squadre con soli atleti italiani; una seconda complessiva comprendente nelle gare individuali anche gli atleti stranieri e nelle prove di squadra anche le squadre con atleti stranieri. Sulla base dei piazzamenti nella prima degli atleti italiani nelle gare individuali e delle squadre con soli atleti italiani si assegnano alle società di appartenenza i punteggi utili per la classifica di società; sulla base dei piazzamenti nella seconda degli atleti stranieri nelle gare individuali e delle squadre con atleti stranieri nelle prove di squadra si assegnano alle società di appartenenza gli ulteriori punteggi per completare la classifica di società.

2.13 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO

Principi generali

La normativa disciplina, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7) dello Statuto e dell'art. 14, lettera C) del Regolamento Organico, il tesseramento degli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate. Dette norme trovano applicazione anche nei confronti dei Gruppi Sportivi non militari costituiti da altri Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e dei rispettivi loro atleti selezionati in base a procedure concorsuali ad essi riservate.

I Gruppi Sportivi militari e i Corpi civili dello Stato sono per brevità di seguito congiuntamente indicati come "Gruppo Sportivo" o "Gruppi Sportivi".

Il tesseramento ai Gruppi Sportivi è riconosciuto di diritto agli atleti vincitori di apposito concorso, anche se già tesserati per una società civile. In tale ultimo caso l'atleta è posto in stato di "doppio tesseramento civile–militare" a salvaguardia del preesistente tesseramento civile.

Negli altri casi gli atleti tesserati per i Gruppi Sportivi non possono ottenere il doppio tesseramento con una società civile, salvo i casi disciplinati dalla presente normativa.

In caso di arruolamento volontario, il regime di "doppio tesseramento" può essere ottenuto solo in presenza di autorizzazione della società civile di appartenenza e per una durata comunque coincidente con la ferma volontaria.

La gestione delle procedure relative al doppio tesseramento è di competenza dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.N. Nazionale.

I Gruppi Sportivi hanno a disposizione una funzionalità nel portale relativa alla gestione delle richieste di cartellinamento di atleti in regime di doppio tesseramento, attivabile selezionando l'apposita opzione "doppio tesseramento".

I Gruppi Sportivi interessati devono richiedere il tesseramento degli atleti presentando all'Ufficio Tesseramenti della FIN la seguente documentazione:

- richiesta di tesseramento dell'atleta prodotta dal portale federale;
- dichiarazione della Società civile di assenso al doppio tesseramento solo nel caso di arruolamento volontario;

- attestazione del Comando Militare comprovante l'arruolamento dell'atleta presso lo stesso Corpo, **con esplicita indicazione della tipologia di arruolamento: vincitore di concorso o arruolamento volontario. Nei casi di rinnovo di tesseramento con attestato di servizio per arruolamento volontario è obbligatorio l'invio del documento annualmente;**
- corresponsione della quota federale di tesseramento stabilito dalla FIN (vedi tabella tasse federali allegata alla presente normativa).

La documentazione sopra elencata deve essere caricata sul portale federale nell'area **documenti della società**.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti è competente a verificare la documentazione prodotta e a validare sul sistema le predette richieste di doppio tesseramento e la marcatura dei documenti caricati in PDF con lo stato "lavorato".

Disciplina del doppio tesseramento civile-militare

Non è consentito il trasferimento tra società civili di atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare.

La durata del doppio-tesseramento è quella ordinariamente prevista per il tesseramento alla FIN e deve essere annualmente rinnovato sia dalla società civile che dal Gruppo Sportivo di appartenenza.

Il tesseramento degli atleti da parte dei Gruppi Sportivi non è subordinato al preventivo rinnovo del tesseramento da parte delle società civili di appartenenza e può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva (salvo quanto più avanti previsto dalle norme di partecipazione all'attività federale per gli atleti il cui tesseramento sia stato rinnovato oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento).

Le società civili di appartenenza sono tenute ad effettuare il rinnovo del tesseramento entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, decorso il quale perdono definitivamente il diritto al rinnovo del tesseramento. In tale ultimo caso gli atleti rimangono tesserati esclusivamente con il Gruppo Sportivo di appartenenza²⁵.

I Gruppi Sportivi sono tenuti ad effettuare il rinnovo annuale del tesseramento degli atleti, il quale può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva per la quale è richiesto.

Il doppio tesseramento con una società civile, eventualmente precedentemente cessato, può essere rinnovato esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) per gli atleti che nelle ultime tre stagioni sportive risultino in stato di tesseramento esclusivo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, facoltà esercitabile una sola volta nella carriera sportiva del singolo atleta;
- b) per gli atleti che richiedano il tesseramento per la Società civile che ha storicamente contribuito alla loro formazione tecnico-sportiva o, qualora detta società non svolga più attività nazionale (dalla categoria giovanili alla categoria Assoluta), per altra società civile affiliata nella medesima regione in cui gli atleti hanno iniziato la loro formazione tecnico-sportiva;
- c) per gli atleti il cui doppio tesseramento sia cessato perché riferito ad una Società civile che ha interrotto la sua partecipazione all'attività sportiva (a livello regionale e nazionale), per altra

²⁵ La disposizione non si applica per gli Atleti in stato di doppio tesseramento per la disciplina della Pallanuoto (vedi quanto precisato al successivo paragrafo "Norme di utilizzo degli atleti dei Gruppi sportivi").

società civile affiliata nella medesima regione della società di provenienza o - in alternativa – anche per una società appartenente ad altro Comitato regionale purché avente sede in una provincia limitrofa a quella di residenza dell'atleta alla data di cessazione del precedente tesseramento civile.²⁶

Gli atleti che trovandosi in una delle condizioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c) fossero interessati a richiedere il doppio tesseramento civile-militare, devono presentare apposita istanza alla FIN (Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti) allegando la documentazione ritenuta utile per la sua valutazione, unitamente alla obbligatoria dichiarazione di assenso del Gruppo Sportivo di appartenenza. La valutazione delle istanze è di esclusiva competenza del Consiglio Federale FIN.

Norme di utilizzo degli atleti dei gruppi sportivi

Per le norme di utilizzo degli atleti tesserati da parte dei Gruppi Sportivi, salvo quanto qui di seguito espressamente previsto, trovano applicazione le previsioni dei Regolamenti delle singole discipline sportive della FIN.

L'atleta in stato di doppio tesseramento gareggia con i colori e sotto l'inquadramento tecnico-disciplinare del Gruppo Sportivo, salvo quanto previsto dalle circolari organizzative delle singole manifestazioni federali.

Per i punteggi acquisiti da atleti in stato di doppio tesseramento la FIN provvede all'accredito sia a favore delle società civili che ai Gruppi Sportivi relativamente alle gare individuali e di tuffi sincronizzati e, per il nuoto sincronizzato, per frazione del duo nella squadra e nel combinato. Non si procede ad accredito dei punteggi nel periodo eventualmente non coperto da tesseramento per ritardo nel rinnovo dello stesso.

Per i settori Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento gli atleti in stato di doppio tesseramento per i quali il Gruppo Sportivo di appartenenza abbia provveduto al primo tesseramento -o al suo rinnovo annuale- oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento possono gareggiare nelle staffette in occasione dei campionati Nazionali o Regionali esclusivamente in rappresentanza delle società civili di appartenenza.

Limitatamente al Nuoto Sincronizzato i Gruppi Sportivi devono comunicare entro il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento alle società civili interessate i nominativi degli atleti in stato di doppio tesseramento che intendono far gareggiare ai Campionati Assoluti Invernali ed Estivi in tutte le prove, con obbligo in tal caso di provvedere alle iscrizioni entro le scadenze comunicate dalla FIN. In assenza di comunicazioni entro il predetto termine del 31 gennaio, le società civili interessate hanno facoltà di provvedere autonomamente alle predette iscrizioni gare.

Per la disciplina del Nuoto i Gruppi Sportivi non possono partecipare al "Campionato Nazionale a squadre" di nuoto. In conseguenza gli atleti in stato di doppio tesseramento possono partecipare, previo consenso del Gruppo Sportivo interessato, al "Campionato Nazionale a squadre di nuoto" con la società civile di appartenenza.

Limitatamente al Settore Pallanuoto il Gruppo Sportivo che abbia arruolato atleti a seguito di apposito concorso non può -in caso di iscrizione di proprie rappresentative ai Campionati FIN- utilizzare atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare i quali possono gareggiare

²⁶ Modifica delibera presidenziale n. 69 del 4/12/2020.

esclusivamente per le società civili di appartenenza. Nei confronti degli atleti della Pallanuoto in regime di doppio tesseramento non trovano applicazione le limitazioni previste nelle altre discipline per il trasferimento tra Società civili, fermo restando il rispetto delle norme relative all'istituto del vincolo sportivo.

La Società civile che intenda assistere atleti in regime di doppio tesseramento con periodi di distacco presso la propria sede di allenamento deve richiedere, in accordo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, il relativo nulla osta alla FIN utilizzando il fac-simile allegato (v. modulo 8).

La Direzione tecnica sulla base della validità della proposta di assistenza tecnica per la crescita dell'atleta esprime il preventivo parere in base al quale la FIN decide a suo insindacabile giudizio, il rilascio del nulla osta richiesto.

La FIN, in accordo con i Gruppi Sportivi interessati, qualora sussistano gli adeguati presupposti tecnici e logistici, può prevedere anche per gli atleti in stato di tesseramento esclusivo per un Gruppo Sportivo adeguate forme di assistenza tecnica affinché possano svolgere attività di allenamento, anche con l'assistenza di un tecnico federale, presso una società sportiva civile ovvero direttamente presso un Centro Federale FIN.

2.14 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA

Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi di tutte le fasce di età, è necessario procedere al tesseramento Propaganda attraverso la piattaforma informatica F.I.N.

Per gli atleti partecipanti alle manifestazioni del settore propaganda organizzate dalla FIN è previsto l'obbligo da parte delle società di appartenenza di acquisire e conservare agli atti, per un periodo non inferiore a dieci anni, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Medesimo obbligo permane per i tesserati Propaganda anche qualora partecipino esclusivamente alle attività sociali²⁷.

Il tesseramento Propaganda esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica e master.

Per il tesseramento nella categoria "Propaganda" non opera alcuna limitazione per gli stranieri i quali sono equiparati agli atleti italiani. Nell'eventualità di un successivo passaggio dei suddetti atleti dalla categoria Propaganda alla categoria agonistica, trovano applicazione le norme previste nei Regolamenti dei singoli settori per quanto attiene le modalità partecipative alla attività sportiva di atleti non italiani.

Ai fini del tesseramento Propaganda la Società provvede, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Presidente / Legale Rappresentante della medesima a:

- 1) acquisire il consenso al tesseramento e al trattamento dei dati personali dell'interessato (o dell'esercente la patria potestà);
- 2) acquisire le certificazioni previste dalla legislazione vigente relative alla idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- 3) inserire la richiesta di tesseramento sulla piattaforma informatica FIN.

La suddetta documentazione deve essere conservata agli atti della Società non sussiste l'obbligo di produzione alla FIN del modulo di tesseramento firmato dai tesserati o da chi ne fa le veci che

²⁷ Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 recante le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

deve essere conservato agli atti della Società, la quale deve renderla disponibile in caso di controlli della FIN.

Le richieste di tesseramento effettuate dalla Società sono automaticamente validate dal sistema informatico, salvo la facoltà dei Comitati territoriali della FIN di effettuare controlli campionari sui medesimi tesseramenti.

Per i soli atleti Propaganda di nazionalità italiana, è disponibile una funzione di importazione da file testuale.

L'eventuale mancato o parziale caricamento sul sistema informatico di tutte le informazioni richieste preclude il perfezionamento della procedura di tesseramento.

Il costo del tesseramento è riportato nella Tabella di cui all'Allegato "A" della presente Circolare.

Nella tessera di atleta propaganda non è obbligatoria l'applicazione della fotografia dell'atleta.

Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica o Master per la stessa Società. La piattaforma informatica gestisce la trasformazione del tesseramento iniziale.

Per dette trasformazioni è dovuta l'ulteriore quota di € 20,00 addebitata dal sistema nella sezione economato della Società richiedente.

Prestito Settore Propaganda

Una società può autorizzare i propri tesserati nel settore Propaganda ad effettuare un tesseramento in prestito per altra società affiliata, limitatamente alla sola categoria Propaganda, durante l'intera durata della stagione sportiva (1° ottobre – 30 settembre).

Le modalità per la richiesta del tesseramento in prestito sono le stesse stabilite per gli atleti agonisti.

Il prestito tra Società di un tesserato del settore Propaganda può essere effettuato, in deroga alla normativa generale, anche nel caso che siano stati già utilizzati per attività federale nella medesima stagione da parte della Società di provenienza.

2.15 TESSERAMENTO SETTORE MASTER

Il tesseramento del Settore Master, da effettuare attraverso le Società affiliate, è consentito al conseguimento del limite di età, come indicato nella Tabella Categorie allegata alla presente Normativa.

La durata è limitata all'anno agonistico. La quota annuale di tesseramento è indicata nel Riepilogo Quote federali (allegato "A").

Per la tutela sanitaria valgono le medesime prescrizioni previste per il tesseramento Agonisti.

E' consentito ai Tecnici ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società affiliata.

2.16 MODALITA' ATTUATIVE DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA SUA CESSAZIONE - INDENNITA' DI PREPARAZIONE



Come già indicato al precedente punto 2.5 VINCOLO SPORTIVO, gli atleti tesserati in stato di vincolo per la stagione 2022/2023, questo è da intendersi prorogato al 1° luglio 2024. Esclusivamente per quest'ultimi atleti, continueranno pertanto a trovare applicazione per la stagione 2023/2024 la disciplina della presente Normativa in materia di riconoscimento dell'indennità di preparazione, che decadrà definitivamente a decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025.

1. Modalità attuative del vincolo ex art. 5, punto n.9 Statuto F.I.N.²⁸

A) Disposizioni generali

- [1] Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle società è temporaneo e la sua durata e l'eventuale rinnovo sono stabiliti dall'art. 5/9 dello Statuto.
- [2] Le controversie riguardanti la disciplina del vincolo contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico e nella presente Circolare Normativa sono devolute alla Seconda Sezione del Tribunale Federale.
- ~~[3] Per effetto dei termini indicati al precedente punto [1], gli atleti il cui tesseramento definitivo è decorso dalla stagione agonistica 2018/2019 devono presentare qualora interessati entro la stagione 2023/2024 manifestazione contraria al rinnovo del vincolo a partire dalla stagione 2026/2027, con le modalità di seguito indicate.~~

B) Regole per la cessazione del regime di vincolo

- ~~[1] L'atleta che intende sciogliere il vincolo di tesseramento in favore della società di appartenenza al termine del periodo di cui alla precedente lettera A), punto [1], è tenuto ad inviare, entro l'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche in regime di vincolo, la propria manifestazione di volontà contraria al rinnovo automatico del vincolo.~~
- ~~[2] La manifestazione di volontà di cui al precedente punto [1] deve essere formalizzata nel corso della sesta stagione di tesseramento in stato di vincolo definitivo (2023/2024), con dichiarazione da rendersi utilizzando esclusivamente l'apposito modulo federale (Allegato 3) da inviarsi in piego postale a mezzo raccomandata a/r da inviarsi alla Società di appartenenza e alla Federazione Italiana Nuoto – Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti. Alla copia inviata alla Federazione Italiana Nuoto, la quale può essere anche inviata a mezzo pec all'indirizzo: segreteria@pec.federnuoto.it, deve essere altresì allegata, a pena di irricevibilità, copia della ricevuta rilasciata dal servizio postale che comprovi l'invio del documento alla Società di appartenenza. Entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione del predetto modulo, il Segretario Generale della FIN provvede, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio~~

²⁸ In riferimento a quanto già precisato dalla presente Normativa in relazione alle nuove disposizioni in materia di vincolo sportivo, il Consiglio federale con delibera n. 93 del 24/06/2023 ha confermato la decadenza delle norme federali attuative in materia di tesseramento degli atleti laddove in contrasto con le previsioni di legge e dello Statuto federale; sono pertanto eliminate dal presente paragrafo le parti evidenziate con testo barrato.

~~Tesseramenti, a comunicare la conferma dello stato di libertà di vincolo dell'atleta a far data dalla stagione 2026/2027 (dall'1/10/2026), ovvero le ragioni del rigetto della richiesta. Il provvedimento del Segretario Generale è inviato all'Atleta interessato, alla Società di appartenenza e al Comitato Regionale di competenza. L'esito della procedura è altresì pubblicato su apposita sezione del sito web federale. La parte interessata, può impugnare la decisione dinanzi alla Seconda sezione del Tribunale Federale, con ricorso da presentarsi entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione sul sito web federale. La decisione della Seconda sezione del Tribunale Federale è impugnabile innanzi la Seconda Sezione della Corte Federale di Appello, nel rispetto dei termini di proposizione dell'appello previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.~~

- ~~[3] I termini previsti per l'atleta e la società di appartenenza sono perentori e la loro mancata osservanza comporta la conseguente decadenza del diritto.~~
- ~~[4] I termini previsti per gli Uffici della Segreteria Generale della Federazione sono ordinatori.~~
- ~~[5] Il tesseramento dell'atleta non più soggetto a regime di vincolo deve intervenire per una Società improrogabilmente entro i termini annualmente stabiliti dalla Circolare Generale per le Affiliazioni e i Tesseramenti e dai Regolamenti dei Campionati Federali.~~
- ~~[6] L'atleta non tesserato entro il termine ultimo del 31 gennaio della stagione agonistica per la quale ha ottenuto la cessazione del vincolo, permane nello *status* di svincolato fino a nuovo tesseramento, con l'applicazione di quanto previsto dal successivo punto 2, lettera A) comma 7.~~

2. Rapporti tra le società in relazione al tesseramento di atleti non più in regime di vincolo

A) Norme per la corresponsione dell'indennità di preparazione ai fini del tesseramento di atleta non più in regime di vincolo.

- [1] In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire una indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società.
- [2] La società che intende tesserare l'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata per la precedente società di appartenenza è obbligata a corrispondere a quest'ultima un'indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società precedente.
- [3] Qualora l'atleta nell'arco delle otto stagioni agonistiche abbia svolto attività in più di una disciplina federale, ai fini della determinazione dell'indennità di preparazione si terrà conto dell'attività prevalente, ovvero quella in cui l'atleta abbia conseguito i migliori risultati in termini assoluti.
- [4] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la società di precedente appartenenza, ove ancora affiliata, deve depositare presso il Comitato Regionale territorialmente competente l'apposita dichiarazione, contenente la dichiarazione di intervenuto assolvimento in suo favore dell'obbligo di corresponsione da parte di nuova società

dell'indennità di preparazione, o di rinuncia alla stessa. Tale dichiarazione viene inoltrata dal Comitato Regionale all'Ufficio Tesseramenti presso la Sede Nazionale della F.I.N.

- [5] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la nuova società richiedente deve richiedere alla F.I.N. - Sede Nazionale -copia conforme del modulo federale recante le dichiarazioni della società di precedente appartenenza (di cui al precedente punto 4), da allegare alla richiesta di nuovo tesseramento dell'atleta.
- [6] In caso di inattività della società di precedente appartenenza ancora affiliata rispetto agli adempimenti di cui al precedente punto 4), la società che intende richiedere il tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata può liberarsi dell'obbligo di pagamento della indennità mediante versamento della stessa su conto corrente bancario (v. Allegato A) intrattenuto presso F.I.N. - Sede Nazionale-, che rilascia idonea certificazione. I depositi non richiesti dalle società di precedente appartenenza entro il termine del 30 settembre della stagione agonistica in cui si verifica il tesseramento dell'atleta, vengono acquisiti dalla F.I.N. con l'obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali.
- [7] Le previsioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nella fattispecie di cui al precedente punto 1, lettera B), comma 6, ovvero all'atto del tesseramento da parte della nuova Società anche se intervenuto nella/e stagione/i susseguente/i.
- [8] L'indennità di preparazione deve essere corrisposta esclusivamente dalla Società di destinazione dell'atleta. Non è consentita, in nessuna forma e con qualsiasi modalità, la corresponsione dell'indennità da parte dell'atleta; eventuali richieste in tal senso da parte delle Società interessate costituiscono illecito disciplinare, come tale sanzionabile dagli Organi di Giustizia Federale.

B) Determinazione dell'indennità di preparazione

- [1] I parametri per la determinazione delle indennità da corrispondere sono fissati dalla F.I.N. - anche in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive- nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti emanata per la stagione sportiva nella quale l'Atleta è tesserato per l'ultimo anno di vincolo (8° anno).
- [2] La determinazione della indennità deve essere calcolata, sulla base dei parametri fissati dalla F.I.N., dalla Società che ha diritto a percepirla entro il termine del 31 luglio dell'ultimo anno di tesseramento per tutti gli atleti che abbiano presentato la manifestazione di volontà di cui al precedente punto 1), lettera B) comma 1 e 2 e la stessa deve essere confermata dal Segretario Generale della FIN.
- [3] Il calcolo dell'indennità di cui al precedente comma 2) deve essere notificato all'atleta interessato entro il termine del 31 luglio del suo ultimo anno di tesseramento.
- [4] In caso di inattività della Società a comunicare, entro il termine indicato al precedente comma 3), il calcolo della indennità di preparazione esso è effettuato dagli Uffici della F.I.N. Nazionale, su istanza dell'atleta interessato e/o della nuova Società che intende tesserarlo, sulla base delle informazioni in suo possesso.
- [5] In tal caso l'indennità è riscossa direttamente dalla F.I.N., che rilascia idonea certificazione. Detti importi vengono acquisiti dalla F.I.N. con l'obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali.

[6] La misura dell'indennità di preparazione dovuta ai fini del tesseramento di atleti non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata è riportata nelle tabelle seguenti:

CONTRIBUTO DI PREPARAZIONE

PALLANUOTO

Il parametro base è definito tenendo conto dell'appartenenza dell'atleta ad una delle categorie dei Campionati Federali. Il valore del parametro di base non è cumulabile nel caso di eventuale appartenenza a più categorie, nel qual caso ha prevalenza la categoria maggiore nella quale l'atleta ha effettivamente militato nel periodo di tesseramento.

Il parametro di base è determinato come da tabella seguente:

Atleti di Serie :	A1	A2	B	C/D	Camp. Giov.
	20.000*	10.000*	6.000*	3.000*	2.000*

Il parametro di base è incrementato dall'importo previsto per l'eventuale piazzamento in competizioni internazionali, tenendo conto del miglior piazzamento ottenuto dall'atleta in carriera agonistica, sulla base dei seguenti parametri:

Piazzamenti nei primi tre posti di:

Campionato Europeo Giovanile	5.000
Campionato Mondiale Giovanile	7.500
Campionato Europeo	15.000
Campionato Mondiale	20.000
Olimpiadi	25.000

Per la sola partecipazione alle manifestazioni di seguito indicate, il parametro di base è incrementato dagli importi di seguito indicati, al lordo dell'eventuale quota prevista per il piazzamento in competizioni internazionali:

Campionato Europeo Giovanile	2.000
Campionato Mondiale Giovanile	3.000

E' previsto un ulteriore incremento del valore in base, al lordo dell'incremento per la partecipazione e piazzamento agli eventi internazionali, previo applicazione di un coefficiente moltiplicativo (K), sulla base di coefficienti che variano a seconda delle presenze in Nazionale maggiore assoluta in competizioni ufficiali e/o Olimpiadi, Mondiali, Europei, WL, Fina Cup, come di seguito indicato:

100% sino a 50 presenze in Nazionale A	K= 2
150% " 100 " "	K= 2,5
175% " 150 " "	K= 2,75
200% oltre le 150 " "	K= 3

N.B.:

(*) Il parametro di base si intende valido per almeno 30 presenze nelle serie di appartenenza: in difetto gli stessi sono decurtati del 50%.

Per la pallanuoto femminile i valori sono ridotti del 50%.

CONTRIBUTO DI PREPARAZIONE

NUOTO, NUOTO DI FONDO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI, SALVAMENTO

Nelle discipline F.I.N. diverse dalla Pallanuoto sono definiti criteri per la determinazione del contributo di preparazione che fanno riferimento all'attività sia nazionale che internazionale degli atleti.

Il valore di base è definito in base al miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento nell'attività nazionale assoluta individuale, in coppia, staffetta e squadra.

La partecipazione ad eventi internazionali dà luogo ad un incremento del valore di base da calcolarsi in corrispondenza dell'evento internazionale prevalente.

Ai fini di determinare il contributo di preparazione relativo alle varie discipline, il valore così incrementato viene moltiplicato per un coefficiente da attribuirsi in corrispondenza al miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento in caso di conseguimento di piazzamenti in semifinale, finale o podio negli eventi internazionali (Europei, Mondiali e Giochi Olimpici Giovanili od Assoluti).

Il parametro base è definito tenendo conto dei risultati conseguiti dall'atleta nell'attività nazionale a livello assoluto e giovanile, tenendo conto esclusivamente del miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento, sulla base dei seguenti parametri:

	<u>Campionati Italiani Assoluti</u>			<u>Campionati Italiani di Categoria</u>		<u>Altro</u>
	Medagliato	Finalista	Partecipante	Medagliato	Partecipante	
Parametro base N-NF-SY-T	15.000	10.000	5.000	3.000	2.000	1.500
Parametro base SALVAMENTO	7.500	5.000	2.500	1.500	1.000	750

Il parametro base è incrementato con una ulteriore quota in caso di partecipazione ad eventi internazionali sulla base dei seguenti parametri (incrementi non cumulabili tra loro, tenendosi esclusivamente conto dell'importo maturato in riferimento all'evento internazionale più rilevante):

PARTECIPAZIONE A:	N-NF-SY-Tuffi	SALVAMENTO
Campionati Europei Giovanili	€ 5.000,00	€ 2.500,00

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

Campionati Mondiali Giovanili	€ 7.500,00	€ 3.500,00
Campionati Europei Assoluti	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Campionati Mondiali Assoluti	€ 12.500,00	€ 7.500,00
Giochi Olimpici Giovanili	€ 7.500,00	
Giochi Olimpici Assoluti	€ 15.000,00	

E' previsto un ulteriore incremento del valore in base, al lordo dell'incremento per la partecipazione agli eventi internazionali, previa applicazione di un coefficiente moltiplicativo (K), da determinarsi in base al miglior piazzamento complessivamente ottenuto nel periodo di tesseramento –senza possibilità di cumulo- sulla base dei seguenti parametri:

MEDAGLIATI SALVAMENTO

Campionati Europei e Mondiali giovanili	k=1,25
Campionati Europei (ILSE)	k=1,5
Campionati Mondiali (ILS)	k=2
World Games (ILS)	k=3

MEDAGLIATI NUOTO, NUOTO DI FONDO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI

Campionati Europei giovanili	k=1,25
Campionati Mondiali giovanili	k=1,5
Giochi Olimpici giovanili	k=1,5

Conseguimento piazzamento tra:	CAMPIONATI EUROPEI	CAMPIONATI MONDIALI	GIOCHI OLIMPICI
9° - 16° posto (*)	k=1,5	k=2	k=2,5
4° - 8° posto	k=2	k=2,5	k=3
2° - 3° posto	k=3	k=3,5	k=4
1° posto	k=3,5	k=4	k=5

(*) Esclusivamente per le gare individuali.

2.17 TUTELA SANITARIA

Tutela sanitaria attività agonistiche

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.N., attività sportiva agonistica di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.M. 18/2/1982 è considerata attività agonistica quella come tale qualificata dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Secondo quanto disposto dal citato art. 5 del D.M.18/2/1982, la presentazione del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Lo stesso articolo stabilisce che detto certificato deve essere conservato presso le Società di appartenenza, per un periodo non inferiore a dieci anni. La vigenza della idoneità sanitaria è garantita dal Presidente della Società all'atto della firma del modulo di richiesta di tesseramento.

Il medico federale, i medici di settore ed i fiduciari regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le rispettive società di appartenenza. La F.I.N. può richiedere copia delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica.

La presentazione del cartellino per la partecipazione dell'atleta alle competizioni è il documento che indirettamente conferma il regolare tesseramento dell'atleta e, di conseguenza, l'intervenuto accertamento da parte della Società della validità della certificazione medica di idoneità sportiva. Nel caso di indisponibilità del cartellino, l'U.G. deve verificare sul certificato messo a disposizione dalla Società interessata la sussistenza della dizione generica "idoneità allo sport agonistico del nuoto"; per l'attività di Tuffi, l'U.G. non può ammettere l'atleta nelle gare per la cui categoria il certificato sanitario non contenga l'indicazione specifica.

La presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza sotto la sua diretta responsabilità.

Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro sulla base della tessera federale valida per l'anno in corso.

Qualora sussista da parte del G.A. o Arbitro, anche dopo la presentazione dei documenti, un dubbio sulla posizione di tesseramento dell'Atleta, quest'ultimo potrà partecipare alle gare solamente sulla base di dichiarazione scritta rilasciata dal capitano o da un Dirigente rappresentante della Società che accompagna l'atleta.

In caso di indisponibilità della tessera ai fini dell'ammissione alla gara è necessario produrre copia del documento di identità dell'atleta interessato, unitamente alla copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva in corso di validità e alla dichiarazione di un Dirigente della Società che dichiara lo stato di regolare tesseramento dell'atleta. La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell'atleta alla competizione.

Si rammenta che le norme ministeriali prevedono che: *"Nel caso in cui l'atleta pratici più sport la visita sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ma devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità"*. Per la specialità dei Tuffi la Tab. A del D.M. 1982 (e s.m.i.) prevede accertamenti aggiuntivi rispetto alle altre discipline.

Nessun accertamento deve essere operato dagli Ufficiali Gara in riferimento alle categorie segnalate sul cartellino le quali valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti.

Attività sportiva agonistica – Età minima di accesso

Al fine del computo dell'età minima di accesso per l'ammissione alla prima visita medica d'idoneità all'attività agonistica, si precisa che l'età prevista deve essere compiuta non oltre il termine della stagione agonistica per la quale si richiede il tesseramento.

La suddivisione per disciplina sportiva è quella indicata nella seguente tabella:

Sport ed età:	Nuoto	8
	Nuoto Sincronizzato	9
	Pallanuoto	9
	Tuffi	9
	Nuoto Salvamento	8 es. femm./ 9 es. masch.

Tutela sanitaria attività non agonistiche

Attività federale:

Con l’emanazione del Decreto del Ministero della salute del 24.04.13 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2013) è stato abrogato il precedente D.M. del 28.2.1983 (G.U. 15.3.1983, n. 72) in cui si dettavano i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive non agonistiche. Successivamente, il Decreto del Ministero della salute del 8.08.14 (G.U. 18.10.2014, n. 243) ha ulteriormente definito le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” inclusi il facsimile di certificato e gli obblighi di conservazione.

Per la definizione delle attività per le quali è prevista ai fini del tesseramento degli atleti la certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 4.1- Tesseramento del Settore Propaganda della presente Normativa.

Il certificato medico ha durata annuale ed è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico Socio Ordinario (specialista in Medicina dello Sport) o Socio Aggregato della FMSI (non specialista in Medicina dello Sport che ha svolto appositi corsi di formazione della FMSI) su apposito modello predefinito (allegato 2 al D.M. 8.08.14).

L’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria, introdotto dal D.M. 24.04.13, è stato abolito dalla Legge 9.08.13 (G.U. 20.08.2013 n. 194). Ciò non esclude che questo tipo di certificato possa essere acquisito, ma solamente per i soggetti non tesserati.

Aspetti Sanitari delle attività non federali patrocinate dalle FFSSNN

L’art. 4 del citato D.M. 24/04/2013, prevede che l’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate dalle Federazioni. Tra queste ricomprende le gare di gran fondo di nuoto. Sul punto si precisa che tale previsione tuttavia non trova applicazione in quanto la F.I.N. riconosce esclusivamente le manifestazioni organizzate da propri affiliati per atleti tesserati alla F.I.N., per i quali è necessaria la certificazione medica per attività agonistica.

2.18 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI

I Dirigenti devono essere tesserati e dotati di un cartellino di riconoscimento prodotto dalla piattaforma informatica della F.I.N., indicante la società di appartenenza.

Il tesseramento alla FIN è obbligatorio per tutti i Dirigenti inseriti nel Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione delle associazioni o società di appartenenza, in una delle qualifiche indicate nel portale (Presidente, Vicepresidente, Consigliere e Segretario).

Il tesseramento dei Dirigenti Sociali non appartenenti al Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione è facoltativo e può essere richiesto solo con la qualifica “Dirigente non Consigliere”.

Il tesseramento è comunque obbligatorio per tutti coloro che ricoprono funzioni rappresentative della società sui campi di gara o in altre sedi federali.

Per il perfezionamento della richiesta di tesseramento la Società deve presentare il modulo di richiesta di tesseramento caricandolo sulla piattaforma informatica e deve provvedere al pagamento della quota federale di € 30,00 sul conto economato.

Il Comitato Regionale competente per territorio, verificata la domanda di tesseramento, la valida sulla piattaforma informatica e provvede a validare i documenti PDF caricati nel sistema con lo stato “lavorato”.



Nota operativa per i Comitati: In caso di variazione degli amministratori (amministratore unico, componenti Consigli direttivi o Consigli di amministrazione), comunicati dalle società, il Comitato competente deve provvedere ad inviare la richiesta di annullamento del relativo tesseramento alla Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti (mail tesseramenti@federnuoto.it). Qualora la predetta modifica comporti il “cambio carica” di un Dirigente all’interno della medesima Società, l’Ufficio tesseramenti procederà all’aggiornamento del “tipo tessera” in luogo della cancellazione.

2.19 TESSERAMENTO TECNICI

Norme comuni per il tesseramento S.I.T. e della Sezione Salvamento

I tecnici devono provvedere al rinnovo sull’apposito gestionale il proprio brevetto così come previsto dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica e dal **Regolamento della Sezione Salvamento**.

La quota per il tesseramento S.I.T. e le eventuali more dovute in caso di mancato rinnovo, sono indicate nel riepilogo delle quote federali della presente Normativa (vedi allegato “A”).

La quota per il rinnovo dei brevetti della Sezione Salvamento è indicata nella apposita Circolare Normativa Annuale.

Norme relative ai tecnici del S.I.T.

I tecnici devono provvedere ad aggiornarsi secondo le modalità previste dal Regolamento del S.I.T.; il mancato aggiornamento comporta la decadenza dal ruolo tecnico.

Per il reinserimento nei ruoli tecnici, con le modalità previste dal Regolamento S.I.T., gli interessati devono presentare formale richiesta, da inviarsi ai Comitati Regionali di appartenenza per i brevetti di Istruttore e alla F.I.N. - SIT Nazionale per le rimanenti qualifiche.

Il tecnico tesserato S.I.T. con incarico di tecnico sociale per rappresentare la Società nell’ambito federale deve essere incluso nei ruoli tecnici della Società interessata e deve essere munito dell’apposita tessera personale con la qualifica di Tecnico Sociale e l’indicazione della Società di appartenenza. Detto tesseramento è gratuito e deve essere richiesto dalla Società utilizzando l’apposita piattaforma informatica ed è subordinato al preventivo rinnovo da parte del tecnico della relativa qualifica S.I.T.

Tesseramento tecnico nei quadri societari

Si segnala che dalla prossima stagione sportiva 2023/2024 è stata implementata una nuova funzionalità del portale F.I.N. relativa all'inquadramento dei tecnici all'interno dei quadri sociali.

All'atto dell'inserimento da parte di una società della richiesta di inserimento del tecnico all'interno dei quadri sociali, il tecnico interessato riceverà apposito avviso a mezzo mail. Il tecnico dovrà quindi provvedere ad accettare o rifiutare l'accettazione dell'incarico tramite il portale F.I.N. Si raccomanda alla società di controllare l'accettazione o il diniego dei tecnici della richiesta di inserimento nei quadri sociali. Ai tecnici si raccomanda di provvedere ad accettare o rifiutare la richiesta di inquadramento anche al fine di non mantenere bloccata la propria anagrafica, condizione che preclude l'inserimento di richieste da parte di altre società. Si precisa, infine, che il tecnico inserito dalle società non è utilizzabile ai fini delle procedure di affiliazione e di tesseramento atleti fino ad approvazione della richiesta di inquadramento da parte del tecnico interessato.

L'iter completo della procedura è descritto nelle guide di utilizzo disponibili sul portale F.I.N. di seguito indicate:

- società. FIN_01 Affiliazione e gestione Economato rev5;
- tecnici. FIN_Tesseramento Tecnico e Ufficiale di Gara rev2.

Si rammenta che, in attuazione delle previsioni dell'art. 20/1 del Regolamento Organico, un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili, salvo le specifiche eccezioni contenute nello stesso Regolamento Organico.

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di Allenatore Capo iscritti continuativamente nei ruoli S.I.T. da oltre 30 anni; il tesseramento è gestito dal Comitato Regionale che provvede alla verifica del requisito e al conseguente riconoscimento dell'agevolazione.

Qualifiche tecniche

Le qualifiche tecniche e le Categorie allenabili previste dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica sono le seguenti:

Istruttore	Abilitazione all'insegnamento del nuoto sotto la supervisione di un coordinatore scuola nuoto
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	Abilitazione alla conduzione di lezioni di fitness in acqua all'interno di una scuola nuoto e può accompagnare la squadra durante le competizioni di Fitness in acqua
Istruttore specialistico gestanti	Abilitazione all'insegnamento del nuoto e della ginnastica in acqua all'interno di corsi specifici per donne in gravidanza
Istruttore specialistico 0-6 anni	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni
Istruttore specialistico 6-	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

16 anni	corsi specifici per bambini e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni
Istruttore specialistico adulti e terza età	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per adulti e terza/quarta età
Aiuto Allenatore Unico	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Aiuto Allenatore Tuffi	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Allenatore Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato – Nuoto Salvamento	Abilitazione a tutta l'attività agonistica. Gli Allenatori di Nuoto per Salvamento che sono in possesso del titolo di AB/P in corso di validità sono abilitati ad organizzare corso per AB/P
Allenatore Tuffi	Abilitazione a tutta l'attività agonistica
Allenatore Capo Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato – Nuoto Salvamento	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre. Gli Allenatori Capo di Nuoto per Salvamento che sono in possesso del titolo di AB/MIP in corso di validità sono abilitati ad organizzare corso per AB/MIP. Può essere convocato come Tecnico delle Squadre Nazionali
Allenatore Capo Tuffi	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre. Può essere convocato come Tecnico delle Squadre Nazionali

I tecnici sprovvisti della qualifica prevista per le categorie allenabili in relazione al tipo di attività dagli stessi svolta possono presentare richiesta di deroga con le modalità e nei limiti indicati nel Regolamento SIT. La Segreteria Generale, su parere della Direzione del Settore Istruzione Tecnica, provvede a comunicare l'esito dell'istanza presentata e, in caso di approvazione, lo stesso Settore Istruzione Tecnica provvede a registrare la deroga sulla piattaforma informatica e ad addebitare la quota per diritti di segreteria previsti dalla presente Normativa (Allegato "A") sul conto economato della società richiedente.

Tecnici extra-comunitari

La Società che intenda avvalersi delle prestazioni di un tecnico extracomunitario deve far pervenire all'Ufficio tesseramenti all'indirizzo mail tesseramenti@federnuoto.it la richiesta nominativa d'assenso.

A tal fine devono essere utilizzati gli appositi moduli di richiesta a seconda che si tratti di primo ingresso o di rinnovo del permesso di soggiorno (rispettivamente modulo 5 e modulo 6 della presente Normativa).

La F.I.N., verificata la correttezza del modulo e l'effettiva qualifica tecnica dell'interessato, procede alla trasmissione delle richieste al competente Ufficio del CONI per l'acquisizione del nulla osta, trasmesso dall'Ufficio Tesseramenti FIN alla Società interessate e che dovrà essere comunicato al tecnico interessato per il rilascio del visto d'ingresso o della proroga del permesso di soggiorno.

La Società interessata è tenuta a verificare lo stato di perfezionamento del permesso di soggiorno e a perfezionare, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del predetto nulla osta, il tesseramento del tecnico nei ruoli societari. Il mancato rispetto del predetto termine e/o il mancato tesseramento del tecnico da parte della Società richiedente, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 200,00 euro che verrà addebitata sul conto economato della Società inadempiente.

Nel caso in cui il tecnico non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la Società è tenuta a informare tempestivamente la Federazione, la quale dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

Si sottolinea che l'ottenimento di permessi di soggiorno per attività sportiva richiesti per tecnici extra-comunitari, se non perfezionati con il relativo tesseramento, possono determinare responsabilità per le Società richiedenti in caso di violazione delle vigenti leggi che regolano la materia.

2.20 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA

Il tesseramento al Gruppo Ufficiali Gara coincide con la durata della stagione sportiva.

Gli Ufficiali di Gara gestiscono autonomamente il tesseramento utilizzando la piattaforma informatica FIN.

Una volta perfezionata la procedura di tesseramento, l'Ufficiale Gara stampa una tessera personale prodotta dal sistema contenente, tra l'altro, l'indicazione della qualifica tecnica rilasciata dalla F.I.N.

La quota per diritti di segreteria da corrispondere per il tesseramento è pari a € 20,00, il cui pagamento può avvenire esclusivamente per mezzo della piattaforma di tesseramento online.

2.21 ASSICURAZIONE

La Federazione Italiana Nuoto ha in essere una specifica convenzione assicurativa multirischi a favore dei propri affiliati e tesserati. La F.I.N. a tutela dell'attività svolta dai propri tesserati provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni che gli stessi subiscono nello svolgimento dell'attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro e salvamento, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale e internazionale e l'attività di propaganda. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività natatoria.

La garanzia assicurativa decorre all'atto dell'emissione della tessera federale e copre l'intera stagione (fino al 30 settembre).

L'estratto delle polizze assicurative vigenti e la modulistica inerente le denunce di infortunio è visionabile nell'apposita sezione del sito della Federnuoto alla voce Assicurazioni (<https://www.federnuoto.it/home/federazione/assicurazione.html>)

2.22 PRIVACY

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito <https://www.federnuoto.it/home/privacy.html>.

In particolare, è opportuno tuttavia precisare, sempre in tema di normativa sulla privacy (vedi d.lgs. n. 101/2018), un aspetto delicato che attiene alla tutela dei minori. La pubblicazione di immagini o video di bambini o adolescenti al di sotto dei 14 anni, infatti, è vietata dalla predetta normativa e non può essere pertanto diffusa sui social network o comunque su mezzi di diffusione indeterminata, immagini o riproduzioni digitali di qualsiasi tipo se non prima espressamente e formalmente autorizzate da entrambi i genitori. A tal fine non viene ritenuta applicabile, in senso assoluto, la scriminante dell'evento sportivo ai fini della divulgazione sui social media delle immagini dei minori in quanto in contrasto con le superiori norme di tutela della privacy in favore dei minori. Restano pubblicabili le immagini delle gare dalle quali non si evinca chiaramente l'immagine dei minori in competizione.

Si ritiene quindi utile segnalare che la F.I.N., qualora le suddette limitazioni non fossero osservate, ha la facoltà di esercitare il proprio potere di controllo richiedendo la rimozione immediata di immagini inappropriate e in contrasto con quanto sopra indicato e con le norme di legge applicabili.

2.23 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO

Nel caso in cui un Atleta si trovi in condizioni di salute che richiedano l'uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, deve attivare la procedura per ottenere una esenzione a fini terapeutici (TUE) dal CEFT (Comitato Esenzione a Fini Terapeutici) del CONI-NADO.

Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale o qualunque altro Atleta iscritto a un evento internazionale devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale di riferimento tramite ADAMS, salvo che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT e alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e successivamente del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

La modulistica, per la presentazione di una domanda di TUE al CEFT, è reperibile sul sito www.coni.it.

La TUE (modulo F49) deve includere anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti (test di laboratorio, diagnostica per immagini), la scheda per il medico curante/specialista (mod. F51), in cui si attesti la necessità della terapia prescritta e l'inefficacia di interventi farmacologici alternativi, non compresi nella Lista WADA. La TUE deve essere, altresì, corredata da copia del certificato d'idoneità all'attività agonistica. La domanda TUE deve essere trasmessa al CEFT con raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax.

Il CEFT trasmetterà per iscritto, con raccomandata A/R, all'atleta la decisione di rilascio ovvero di diniego dell'esenzione, debitamente motivata. Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta giorni, l'atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzione Fini Terapeutici della WADA (TUEC). Avverso le decisioni con cui il TUEC conferma o revoca le decisioni assunte in relazione ad una TUE da parte del CEFT è ammesso ricorso al TAS da parte dell'atleta o del CEFT.

L'Atleta può iniziare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.

Se la domanda di TUE è relativa a una procedura di emergenza e, pertanto, l'atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Si consiglia di consultare periodicamente il sito federale sul quale sono indicati tutti gli aggiornamenti in materia Antidoping.

2.24 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

In riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 508 del 05/12/2007, si rappresenta il divieto per i tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni o Discipline Sportive Associate.

Per l'effetto di tale disposizione gli atleti di interesse nazionale, i tecnici componenti gli staff delle squadre nazionali della F.I.N. ed i relativi dirigenti accompagnatori, non possono effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, riguardanti risultati riferiti a gare ed a risultati di manifestazioni sportive relative alla disciplina sportiva praticata. La violazione alla suddetta disposizione determina la violazione sanzionata della normativa statutale e, parallelamente, costituisce infrazione disciplinare come tale sottoposta alla valutazione degli Organi di Giustizia sportiva.

2.25 TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLO SPORT

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 recante 'Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi' al Titolo III 'Contrasto della violenza di genere' è previsto che le Federazioni Sportive devono redigersi delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.L. 11.4.2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, abilità età o orientamento sessuale.

A tal fine ha recepito il Vademecum pubblicato dal Dipartimento dello Sport (Allegato E) al quale i tesserati e affiliati devono attenersi.

Per le società già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.L. 231/2021 dovranno provvedere alla designazione di un 'responsabile per la tutela dei minori' preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di violenza e abuso nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Infine si segnala che il D.L. 36 del 28 febbraio 2021 all'art. 33 ribadisce l'obbligo dell'acquisizione da parte delle società sportive del certificato penale del casellario giudiziale dei soggetti che svolgono attività professionale o volontarie che comportino contatti diretto e regolari con minori.

3 - OMOLOGAZIONI IMPIANTI

La durata dell'omologazione di impianti natatori è di 8 (otto) anni per ognuna delle discipline sportive regolamentate dalla F.I.N. Nel caso di variazioni sostanziali delle normative di riferimento, è obbligatorio l'adeguamento dell'impianto, indipendentemente dalla scadenza della omologazione ottenuta, la quale deve essere nuovamente richiesta dai soggetti interessati.

Verificata la richiesta di omologazione formulata dal soggetto interessato (Ente – Società – Concessionario, ecc.) deve pervenire al Comitato Regionale di competenza con allegato l'attestato dell'avvenuto pagamento alla FIN tramite bonifico della quota per diritti di segreteria, di euro 500,00 (v. Tabella di Riepilogo Tasse Federali All."A"); **qualora il soggetto richiedente sia una società affiliata, non è previsto il pagamento con bonifico in quanto l'addebito dell'importo verrà operato direttamente sul conto economato della società interessata del portale federale a cura della Segreteria Generale – Settore Impianti.**

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle richieste di omologazione si rinvia al Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti natatori che, unitamente alle modalità

di versamento delle sopra indicate quote federali è pubblicato nell'apposita sezione del sito FIN, sotto la voce Settore Impianti / Omologazioni.

3.1 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

In caso di richiesta di inserimento di nuovo impianto utilizzabile come campo gara o variazione dei dati presenti sul portale federale deve essere esclusivamente utilizzato l'apposito modulo 9 allegato alla presente normativa.



4 - REGOLAMENTO ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA

Il progetto **“TUTTI IN PISCINA”** (di seguito “Progetto”) della Federazione Italiana Nuoto include le attività competitive organizzate dal Settore Promozione e Propaganda.

Dette attività si rivolgono agli allievi non agonisti delle società affiliate e da quest’ultime tesserati, per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda, di età non inferiore a 6 anni, da compiere nel 2024.

La promozione e l’organizzazione degli eventi è affidata ai Comitati Regionali e alle società sportive per territori di competenza del progetto e al Settore Propaganda della F.I.N. in ambito nazionale.

Le Società affiliate possono organizzare manifestazioni sportive di propaganda previa autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comitato regionale competente per territorio.

Le società interessate devono allegare alla richiesta di autorizzazione, redatta sulla base del facsimile allegato alla presente normativa, i programmi delle manifestazioni, i quali possono prevedere programmi diversi da quelli stabiliti dal piano tecnico del settore propaganda, fermo restando il rispetto dei criteri “non agonistici” del progetto, in special modo per quanto attiene le distanze di gara, le caratteristiche “amatoriali” delle manifestazioni ed il tesseramento al settore propaganda F.I.N. di tutti i partecipanti.

Le richieste presentate ai Comitati regionali devono essere contestualmente inviate a mezzo posta elettronica al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale all’indirizzo propaganda@federnuoto.it il quale potrà inviare entro 10 gg. dal ricevimento eventuali richieste di modifiche o integrazioni ai programmi presentati. Decorso tale termine senza che intervenga alcuna comunicazione del Settore Propaganda, il Comitato Regionale potrà considerare acquisito per silenzio assenso il nulla osta della F.I.N. nazionale.

In caso di accoglimento della domanda il Comitato Regionale addebita sulla sezione economato della società la tassa di approvazione pari a € 50,00.

I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare formale comunicazione alle Società interessate contenente l’autorizzazione o il diniego del Comitato, da inviare in copia al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale, all’indirizzo e-mail propaganda@federnuoto.it

Il mancato inoltro al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale della comunicazione della Società e/o del provvedimento autorizzativo del Comitato, determina l’inefficacia dell’eventuale riconoscimento della manifestazione disposta dal Comitato.

Le domande devono pervenire, con le modalità sopra precisate, 20 (venti) giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

I Comitati, verificata la rispondenza della gara alle finalità del progetto del settore propaganda, rilasciano il riconoscimento entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, utilizzando il modulo allegato, trasmesso alla Società e per conoscenza al Settore Propaganda Nazionale.

Le Società possono altresì richiedere, con oneri a proprio carico, i servizi di giuria, di cronometraggio, secondo le tariffe stabilite dal Comitato; in tal caso il Comitato addebita nella sezione economato della società, la quota corrispondente.

Le Società, ottenuta l’autorizzazione ed il riconoscimento, devono assicurare il servizio sanitario (presidio medico per l’intera manifestazione) direttamente o richiederlo, con oneri a proprio carico, secondo le tariffe stabilite al Comitato regionale competente.

Il riconoscimento della manifestazione dà diritto alla utilizzazione della dicitura “F.I.N. – Settore Propaganda” sul materiale promozionale, alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi dei Comitati Regionali e della Federazione Italiana Nuoto nazionale ed a poter richiedere una consulenza organizzativa e l'intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale.

Il Settore Propaganda Nazionale provvederà, mediante il sito federale, ad assicurare la massima divulgazione possibile delle iniziative.

4.1 TESSERAMENTO SETTORE PROPAGANDA

Per la partecipazione alla attività di propaganda è necessario acquisire la tessera nominativa, rilasciata dai Comitati Regionali alle Società richiedenti. Per le modalità di tesseramento si rinvia alla Circolare Normativa Generale al capitolo “Tesseramento atleti amatori”.

I tesserati per il settore Propaganda usufruiscono della specifica copertura assicurativa prevista dalla convenzione F.I.N.

La tessera dell'atleta deve essere esibita al Giudice di gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni; l'assenza della tessera non consente la partecipazione alle gare del Settore Propaganda, salvo quanto previsto nella Circolare Normativa generale “Tesseramento atleti amatori” – “Partecipazione alle gare”.

4.2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROPAGANDA REGIONALI

Le attività previste per i tesserati del settore propaganda possono essere organizzate, in aggiunta agli eventi nazionali coordinati dalla FIN nazionale, dai Comitati Regionali e dalle società affiliate secondo le seguenti modalità.

Le manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali adottano i programmi tecnici previsti per le varie discipline previste dal Progetto “**TUTTI IN PISCINA**”.

I Comitati Regionali trasmettono al Settore Propaganda nazionale i programmi di tutte le manifestazioni promosse, patrocinate ed organizzate sul territorio di competenza in tutte le discipline natatorie. Il Settore Propaganda per una più ampia diffusione delle informazioni provvede a pubblicare sul sito ufficiale della F.I.N. tutte le iniziative organizzate dai Comitati Regionali.

I Comitati Regionali, nell'ambito delle competenze territoriali:

- nominano un referente territoriale da comunicare entro il 13 ottobre 2023 e a trasmettere il nominativo e relativi contatti al Settore Propaganda Nazionale;
- compilano il calendario delle manifestazioni²⁹ entro il 10 dicembre dandone ampia diffusione e comunicazione alle società interessate ed inviandolo al Settore Propaganda Nazionale;
- provvedono alla organizzazione di almeno tre manifestazioni di nuoto, due di nuoto sincronizzato e pallanuoto, due di nuoto salvamento e **NuotoSenzaCorsie**;
- trasmettono, con le medesime modalità, tutte le variazioni e aggiornamenti eventualmente intervenute sui calendari.

²⁹ La durata raccomandata per ogni turno di gara è di massima di due ore.



5 – NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI



PREMESSA

Il progetto della Scuola Nuoto Federale si propone di inquadrare, riconoscere e valorizzare tutte le attività didattiche (nuoto – pallanuoto – tuffi – nuoto sincronizzato – salvamento, correlate forme di ginnastica ed attività motoria, fitness in acqua) che le società affiliate svolgono all'interno di un dato impianto natatorio mediante l'impiego di tecnici ed istruttori federali, attuando un programma coerente agli standard previsti dal modello didattico predisposto dalla FIN e nel rispetto delle normative federali.

5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF)

La Licenza SNF è l'atto ufficiale attraverso il quale la F.I.N. riconosce ed autorizza la Società, adeguatamente strutturata ed organizzata, a poter svolgere nel proprio impianto l'attività di formazione sportiva delle varie discipline che intende conseguire.

L'apposita domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata dal Presidente/Legale Rappresentante della società.

La domanda è verificata e, ricorrendone le condizioni, convalidata dall'Ufficio Scuole Nuoto Federali che provvede al rilascio della predetta Licenza SNF con provvedimento sottoscritto dal Segretario Generale.

La Licenza SNF è soggetta al rinnovo annuale e ha validità coincidente con quella della stagione sportiva agonistica.

La procedura di rilascio della Licenza SNF è sottoposta a controlli, interni ed esterni, previsti dal sistema di gestione della qualità adottato dalla F.I.N., debitamente certificato e conforme alla norma internazionale ISO9001:2015.

In caso di perdita dei requisiti da parte della Società ovvero nel caso di gravi carenze organizzative nella gestione delle attività di Scuola nuoto, la F.I.N. può disporre la revoca della Licenza SNF, con provvedimento inappellabile di competenza del Consiglio Federale.

5.2 REQUISITI

La Società interessata al riconoscimento della Licenza SNF deve attestare, al momento della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1. affiliazione in regola per la stagione agonistica in corso;
2. impiego di un tecnico con titolo di "Coordinatore di Scuola Nuoto", conseguito presso la F.I.N, in corso di validità, esclusivamente operante nell'impianto dichiarato (detto ruolo è incompatibile con quello di Direttore Sportivo e Gestore Impianti);
3. impiego di un "Direttore Sportivo e Gestore Impianti" riconosciuto dalla F.I.N. (può ricoprire il medesimo ruolo anche in altri impianti fino ad un massimo di tre anche appartenenti a società diverse e il ruolo è incompatibile con quello di Coordinatore di Scuola Nuoto);
4. in caso di attività inerenti al salvamento e per la formazione e l'aggiornamento di Assistente Bagnanti, impiego di un operatore con la qualifica di Allenatore o Capo Allenatore di Nuoto per Salvamento in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti categoria "P" o superiore in corso di validità;
5. impiego di un "Istruttore Specialistico" di Fitness in Acqua" nel caso sia prevista l'organizzazione di tali attività;

6. impiego di tecnici formati e riconosciuti a livello federale, in possesso del brevetto F.I.N. in corso di validità;
7. adeguamento dei programmi ai modelli didattici F.I.N.;
8. pagamento della quota annuale sulla base della fascia di appartenenza prevista dalla presente normativa (così come calcolata dal portale informatico da corrispondere attraverso la sezione economato della società);


Nel primo anno di attività, la SNF non ancora in possesso delle figure di Coordinatore e Direttore Sportivo, possono temporaneamente utilizzare in deroga:

- 1) nel ruolo di Direttore Sportivo un soggetto con qualifica di dirigente di Società già ricoperta nella precedente stagione agonistica 2022/2023;
- 2) nel ruolo di Coordinatore un soggetto già in possesso della qualifica di Istruttore.

La predetta deroga rimane subordinata alla partecipazione dell'apposito corso da parte del titolare della deroga entro il termine della stagione sportiva nella quale essa è stata ottenuta. In difetto, la concessione della licenza verrà sospesa e la quota versata per la deroga non sarà rimborsata.

5.3 DIRITTI DELLE SNF

I sodalizi sportivi titolari di Licenza SNF usufruiscono dei seguenti diritti:

- 1) diritto all'utilizzo dell'attestazione personalizzata da utilizzare presso la sede della SNF con la quale la F.I.N. certifica gli standard qualitativi con apposita targa "Scuola Nuoto Federale";
- 2) inserimento della Società all'interno dell'Albo SNF, consultabile sul sito internet istituzionale, a disposizione dei potenziali utenti, selezionabili per specialità di categoria e/o appartenenza territoriale, riportante i recapiti e il link di collegamento al sito della Società ove fornito;
- 3) autorizzazione alla organizzazione di "tirocini didattici" per il conseguimento dei titoli di "Istruttore" e "Assistente Bagnanti";
- 4) autorizzazione ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di "Assistente Bagnanti-Piscina", in collaborazione esclusiva con la Sezione Salvamento della F.I.N.;
- 5) abilitazione in via esclusiva ad organizzare corsi per il rilascio degli attestati "Sa Nuotare 1" e "Sa nuotare 2";
- 6) dotazione di materiale informativo e promozionale;
- 7) libretti e attestati, impostati con grafica ufficiale F.I.N., personalizzabili con loghi delle società e nominativi allievi, scaricabili gratuitamente dal portale informatico F.I.N.;
- 8) visibilità sui media istituzionali (sito web, pubblicazioni, campagne pubblicitarie ecc.);
- 9) valorizzazione delle SNF nelle iniziative di comunicazione FIN (ad esempio Bilancio di Sostenibilità).
- 10) diritto all'utilizzo del logo  e della denominazione "F.I.N. — Scuola Nuoto Federale", entrambi registrati dalla FIN e che quindi costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale, il cui utilizzo è consentito esclusivamente alle sole associazioni e società in regola con la Licenza SNF.

5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF

Le società affiliate che utilizzano impropriamente il logo e la denominazione della SNF, senza aver richiesto o rinnovato la Licenza SNF, sono tenute al pagamento della sanzione amministrativa di € 300,00.

Nei confronti dei soggetti terzi o di Società affiliate che abbiano reiteratamente utilizzato in modo illegittimo del logo e della denominazione SNF, la F.I.N. si riserva l'adozione di iniziative in ogni sede ritenuta opportuna a tutela della F.I.N., e delle Società regolarmente appartenenti al sistema delle SNF.

E' vietato e perseguibile a termini di legge, l'utilizzo o l'imitazione dei simboli o denominazioni che possano indurre ad ipotizzare un riconoscimento diretto e formale della specifica attività di Scuola Nuoto Federale.

5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA

Per ottenere la Licenza SNF, la Società interessata deve utilizzare esclusivamente l'apposita Piattaforma informatica FIN, seguendo le indicazioni riportate sul portale. Una volta generata la domanda, questa deve essere stampata, debitamente compilata, firmata e caricata in formato elettronico sul medesimo sistema nella sezione "Documenti".

L'Ufficio preposto, una volta verificata la documentazione:

1. In caso di esito positivo, conferma alla Società l'avvenuto rilascio della Licenza.
2. In caso di esito negativo, richiede alla Società, anche per il tramite del Comitato Regionale, il perfezionamento della domanda.

Il periodo di validità della Licenza SNF decorre dal 1° ottobre e termina il 30 settembre della stagione sportiva nella quale è stata concessa.

Si precisa che anche il pagamento della quota prevista può essere effettuato solo ed esclusivamente attraverso la medesima Piattaforma Informatica F.I.N.

Su richiesta delle SNF o su segnalazione, la F.I.N. si riserva di effettuare sopralluoghi presso gli impianti certificati per verificare, mediante tecnici federali, il possesso dei requisiti. Con l'adesione al modello "Scuole Nuoto Federali" le Società si impegnano a rendersi disponibili e a favorire eventuali sopralluoghi e ad autorizzare l'accesso degli incaricati F.I.N., muniti di apposita lettera di accredito.

5.6 ASPETTI SANITARI

La responsabilità della verifica del possesso della eventuale certificazione sanitaria, in attuazione alle norme vigenti, da parte degli iscritti alla Scuola Nuoto Federale è di competenza esclusiva della Società interessata.

5.7 ASPETTI ASSICURATIVI

I tesserati della Società al Settore Propaganda sono coperti da specifica assicurazione decorrente dal momento del rilascio del tesseramento federale. Per la tipologia delle coperture e dei relativi limiti previsti dalla polizza, si rinvia alla apposita sezione disponibile sul sito federale.

Le società dovranno in ogni caso provvedere autonomamente a stipulare idonea polizza

assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla organizzazione delle attività didattiche della Scuola Nuoto Federale.

5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO

Le Scuole Nuoto Federali, con l'ottenimento della Licenza Scuola Nuoto, sono autorizzate, per conto della Sezione Salvamento della F.I.N., ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di Assistente bagnanti.

Le Società in possesso della predetta Licenza sono tenute a svolgere l'attività di organizzazione di corsi per Assistenti bagnanti esclusivamente in collaborazione con la Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto essendo incompatibile per le SNF la collaborazione con le altre organizzazioni abilitate al rilascio dei brevetti di Salvamento. L'eventuale inosservanza di tale disposizione determina la revoca della F.I.N. della Licenza Scuola Nuoto.

I corsi per Assistenti bagnanti devono essere svolti seguendo i modelli didattici della F.I.N. e in piena osservanza della normativa della Sezione Salvamento, la quale regola le modalità di svolgimento dei corsi.

5.9 QUOTE PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO

Gli importi per la richiesta della Licenza di Scuola Nuoto Federale, indicati nella seguente tabella, sono determinati sulla base dell'attività svolta nell'anno agonistico precedente. Il sistema di computo, effettuato automaticamente dall'apposita piattaforma informatica, tiene conto della partecipazione a carattere continuativo all'attività federale, così disciplinata nello Statuto ai fini dell'attribuzione dei cosiddetti "Voti Plurimi".

TABELLA QUOTE SNF STAGIONE 2023/2024

	VOTI PLURIMI	PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31/01/2024	PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE DEL 31/01/2024
RIDUZIONE A	+ 20 VOTI	€ 300,00	€ 500,00
RIDUZIONE B	10 VOTI	€ 400,00	€ 600,00
QUOTA BASE	0 VOTI	€ 500,00	€ 700,00

Il termine per il rinnovo della Licenza SNF è fissato al 31 gennaio 2024, decorso il quale la stessa è tecnicamente “sospesa” salvo la riattivazione della stessa entro il 30 settembre 2024.

Nel periodo di sospensione, è precluso l’utilizzo di qualsiasi riferimento al possesso della Licenza SNF.

Le Licenze sospese e non rinnovate entro il termine del 30 settembre decadono definitivamente, senza possibilità di rinnovo.

In caso di richiesta di duplicato della targa “Scuola Nuoto federale”, la Scuola Nuoto può farne richiesta all’Ufficio Scuole Nuoto della FIN Centrale, corrispondendo la quota per diritti di segreteria pari ad € 100,00.

5.10 SOCIETA’ CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU’ IMPIANTI

La Società interessata ad attivare Licenze SNF su più impianti è tenuta ad attivare la procedura di richiesta sul Portale informatico della FIN per ciascun impianto per il quale intenda acquisirla.

Per ogni Licenza SNF aggiuntiva si applicano i medesimi importi previsti per l’impianto principale come indicato nella precedente tabella.



ALLEGATO “A” – RIEPILOGO TASSE FEDERALI

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

AFFILIAZIONI SOCIETA'	QUOTA ORDINARIA
Nuova affiliazione	750,00
Nuova affiliazione con procedura di urgenza	950,00
Riaffiliazione:	
- quota base pagamento fino al 31/1	750,00
- quota base pagamento dall' 1/2 al 31/07	950,00
- riduzione A pagamento fino al 31/1	250,00
- riduzione A pagamento dall' 1/2 al 31/07	450,00
- riduzione B pagamento fino al 31/1	500,00
- riduzione B pagamento dall' 1/2 al 31/07	700,00
Modifica statuto	200,00
Maggiorazione per tardivo invio modifica statuto	200,00
Maggiorazione per omessa comunicazione modifica statuto rilevata da FIN	300,00
Mancata/tardiva comunicazione variazione Organi societari	100,00
Abbinamento	400,00
Incorporazione, Fusione e Trasformazione (per ogni società interessata)	700,00
Riammissione nei ranghi federali per ogni anno di mancata affiliazione per i primi 3 anni	1.500,00
Annualità aggiuntive	500,00
Trasferimento diritti sportivi	2.000,00
TESSERAMENTI	
Tesseramento atleti agonisti	15,00
Tesseramento e sostituzione atleti stranieri di pallanuoto	800,00
Sanzione per mancato ritiro e deposito del permesso di soggiorno	100,00
Tesseramento dirigenti	30,00
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT	70,00
Tesseramento Masters	24,00
Tesseramento Propaganda:	
per Società con Licenza Scuola Nuoto Federali	3,00
per Società senza Licenza Scuole Nuoto Federali	5,00
Passaggi atleti da Propaganda ad Agonisti o Master	20,00
Tesseramento Ufficiali di gara	20,00
Prestito	100,00
Militari	30,00
Tesseramento prestito alternativo settore pallanuoto	50,00
LICENZA SCUOLA NUOTO FEDERALE (vedi Normativa):	
- quota base: pagamento fino al 31/1	500,00
- quota base: pagamento dall' 1/2	700,00
- quota A: pagamento fino al 31/1	300,00
- quota A: pagamento dall' 1/2	500,00
- quota B: pagamento fino al 31/1	400,00
- quota B: pagamento dall' 1/2	700,00

TASSA DI APPROVAZIONE GARA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
SETTORE NUOTO		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
SETTORE NUOTO IN ACQUE LIBERE		
PROVINCIALI		50,00
REGIONALI		50,00
INTERREGIONALI		50,00
NAZIONALI		100,00
10 KM		50,00
INTERNAZIONALI		300,00
NUOTO SINCRONIZZATO		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
SETTORE TUFFI		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
TASSA DI ISCRIZIONE GARA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO		
-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
-Staffette	14,00	Min 7,50 – max 14,00
TUFFI		
-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
-Sincronizzati	14,00	Min 7,50 – max 14,00
NUOTO SINCRONIZZATO		
-obbligatori	4,50	4,50
-solo tecnico e libero	4,50	4,50
-duo tecnico e libero	7,00	7,00
-trio tecnico e libero	9,00	9,00
-squadra tecnico e libero	14,00	14,00
-esercizio libero combinato	14,00	14,00
NUOTO ACQUE LIBERE		
PISCINA		

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
MARE		Organizzatori extrafederali
-Individuali mezzofondo<5km 5km<fondo<16km 16km <gran fondo	max 20,00 max 30,00 max 40,00	max 15,00 max 25,00 max 35,00
SEZIONE SALVAMENTO		
Iscrizione atleta singolo campionato/manifestazione	12,50	10,00
SETTORE PROPAGANDA TASSA DI ISCRIZIONE GARA	Alla F.I.N	Al Comitato
NUOTO / NUOTO SALVAMENTO / NUOTO SENZA CORSIE		
-Individuali -Staffette	4,00 7,00	3,00 6,00
TUFFI	13,00	Min 4,50- max 7,50
NUOTO SINCRONIZZATO		
Solo	€ 4,50	€ 4,50
Duo-Duo misto	€ 7,00	€ 7,00
Trio	€ 9,00	€ 9,00
Squadra	€14,00	€14,00
Libero combinato	€14,00	€14,00
TASSA DI ISCRIZIONE GARA SETTORE MASTER	Alla F.I.N o al Comitato	Alla Società Organizzatrice
Nuoto in Vasca		
- Circuito Supermasters: Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette		Max. € 10,00 per singola gara Max. € 20,00 per singola formazione 14,00 ad atleta alla Società organizzatrice: per gli atleti che si iscrivono alla gara degli 800 stile libero o dei 1500 stile libero la Società organizzatrice può incrementare di 2 € per gara la quota di iscrizione individuale
		16,00 a formazione alla Società organizzatrice
Campionati Regionali		

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

- <u>gare individuali</u> - <u>staffette</u>	€ 8,00 per singola gara € 16,00 per singola formazione	
<u>Campionati Italiani:</u> - <u>gare individuali</u> - <u>staffette</u>	€ 10,00 per singola gara 8,00 20,00 16,00 per formazione	
Tassa approvazione manifestazione	100,00	
Master Pallanuoto (importi attualmente non gestiti nel portale): Iscrizione ai Campionati Campionati Regionali e Interregionali	Squadra maschile 300,00 250,00 Squadra femminile euro 150,00	min. 150,00 max 300,00 per squadra
Nuoto in Acque Libere Master CIRCUITO NAZIONALE Gare individuali Gare staffetta Tassa approvazione manifestazione Campionati Regionali/ Campionati Italiani: Gare individuali Gare di staffetta Campionati Regionali: Gare individuali Gare staffetta	150,00 25 per atleta 50 per formazione	min. 25 – max 80 per atleta min. 50 – max 100 per formazione Al Comitato Regionale: 25 per atleta 50 per formazione
Nuoto Sincronizzato Master Campionati Italiani	Si applicano le medesime quote previste per il settore agonistico gare agonistiche nazionali	
Tuffi Master Campionati Italiani: Tuffi Individuali Tuffi Sincronizzati	7,00 per gara 14,00 per formazione	
Nuoto Salvamento Master Campionati Italiani/Regionali	Si applicano le medesime quote previste per il settore agonistico	

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

AMMENDE PER RITARDATA ISCRIZIONE	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO	150,00	Min 75,00 Max 150,00
TUFFI		
ACQUE LIBERE		
SINCRONIZZATO		
SALVAMENTO		
AMMENDA PER ASSENZA GARA (NON COMUNICATA NEI TERMINI)	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
Nuoto, Tuffi, Nuoto Acque Libere, Sincronizzato, Salvamento		
Categoria Esordienti	50,00	20,00
Categoria Assoluti	75,00	40,00
AMMENDA PER ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO NON AUTORIZZATO DI MANIFESTAZIONE APPROVATA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
SETTORI NUOTO, TUFFI, ACQUE LIBERE E SINCRONIZZATO SALVAMENTO		
PROVINCIALI		250,00
REGIONALI		250,00
INTERREGIONALI		250,00
NAZIONALI	400,00	
INTERNAZIONALI	600,00	

ISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTO	Alla F.I.N.	Al Comitato Organizzatore
Maschile:		
-Serie A1	2.000,00	
-Serie A2 (gironi nord e sud)	1.200,00	
-Serie B (gironi 1,2,3,4)	700,00	
-Serie C (tutti i gironi)		450,00
-Promozione (regionale) tutti i gironi		300,00
-Under 20 Juniores		200,00
-Under 18 Allievi		200,00
-Under 16 Ragazzi		180,00
-Under 14 (regionale) Esordienti		110,00
-Masters	250,00	
Femminile:		
-Serie A1	1.000,00	
-Serie A2 (gironi nord e sud)	600,00	
-Serie B (tutti i gironi)	350,00	
-Serie C (a carattere regionale)		275,00

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

- Under 20 Juniores		170,00
- Under 18 Allieve		170,00
- Under 16 Ragazze		70,00
- Under 14 Esordienti		50,00
TASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTO (a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)		
	Alla F.I.N.	Al Comitato Organizzatore
Settore Maschile		
Campionato serie A1	500,00	
Campionato serie A2	330,00	
Campionato serie B	225,00	
Campionato serie C		135,00
Campionato Promozione		110,00
Campionato Under 20 Juniores		65,00
Campionato Under 18 Allievi		65,00
Campionato Under 16 Ragazzi		55,00
Campionato Under 14 Esordienti		25,00
Settore Femminile		
Campionato serie A1	290,00	
Campionato serie A2	190,00	
Campionato serie B	100,00	
Campionato Under 20 Juniores		65,00
Campionato Under 18 Allieve		55,00
Campionato Under 16 Ragazze		30,00
Campionato Under 14 Esordienti		25,00

	Alla F.I.N.	Al Comitato
Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Società ai sensi del RPN 4.8 Reg.Gen. PN (*)		
- Tornei regionali		100,00
- Tornei nazionali	350,00	
Tasse approvazione gara per manifestazioni extra-federali di tutti i settori		
- provinciali		100,00
- regionali		100,00
- interregionali		100,00
- nazionale		200,00
- internazionale		300,00
Quota anticipo spese di Giuria:		
- provinciali		80,00
- regionali		110,00
- interregionali		140,00
- nazionale		170,00
- internazionale		200,00

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

- Le spese di Giuria relative a manifestazioni extra federali sono a totale carico degli organizzatori, secondo le modalità specifiche di ciascuna disciplina agonistica, per l'intero importo comunicato dalla F.I.N. a consuntivo della manifestazione (da cui andrà detratta la quota di anticipo versata). Sempre a carico degli organizzatori rimangono i servizi resi dai cronometristi da concordare e liquidare direttamente con la Federazione Italiana Cronometristi.
- Per le spese di giuria delle gare di Fondo si rinvia alla normativa del Settore.

(*) La tassa non è dovuta nel caso di comprovata e imprevedibile chiusura dell'impianto nelle 72 ore precedenti l'incontro. La richiesta di spostamento deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento della tassa prevista.

OMOLOGAZIONE IMPIANTI	Alla F.I.N.
Omologazione impianti	500,00
Diritti segreteria procedure inserimento piano F.I.N.– Istituto Credito Sportivo:	
- per Società affiliate alla F.I.N.	150,00
- per altri soggetti	500,00

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE	Alla F.I.N.
Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare al Giudice Arbitro o all'Arbitro)	70,00
Ricorsi al Tribunale Federale – Seconda Sezione	200,00
Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Prima Sezione	250,00
procedura d'urgenza	300,00
Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Seconda Sezione	300,00
Intervento del terzo nei giudizi federali (art. 72 del Regolamento di Giustizia)	200,00
Ricorso tecnico alla Commissione Tecnica d'Appello (solo per i Campionati Nazionali di Nuoto e le gare di salvamento, sul campo di gara)	100,00
Attivazione arbitrati federali (a carico di ciascuna parte)	400,00
Ricorso per ricusazione giudice	300,00



ALLEGATO “B” – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT

Quote partecipazione ai Corsi S.I.T.		
CORSO	Alla F.I.N.	Al Comitato
Prova di ammissione prova pratica attitudinale corso Istruttore (gratuita per coloro che sono in possesso del tesseramento della qualifica di Assistente Bagnanti. E' esonerato dalla prova chi è stato tesserato come atleta agonista per almeno quattro stagioni negli ultimi dieci anni)	50,00	
Istruttore	580,00	
Istruttore (per chi è in possesso del tesseramento della qualifica di Assistente Bagnanti)	518,00	
Aiuto Allenatore Unico	560,00	
Aiuto Allenatore Tuffi	160,00	
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua		
Quota ordinaria	160,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico gestanti		
- Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico 0-6 anni		
- Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico 6-16 anni		
- Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico Adulti e Terza Età		
- Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Coordinatore Scuole Nuoto		
Quota ordinaria	500,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	250,00	
Direttore Sportivo		
Quota ordinaria	500,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	250,00	
Rilascio deroghe	250,00	
Rilascio deroghe per gare Fitness in acqua	50,00	
Manutentori impianti		
- Quota ordinaria	350,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	175,00	
Allenatore di Nuoto e Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato - Nuoto per Salvamento	500,00	
Allenatore di Tuffi	500,00	
Allenatore Capo di Nuoto e Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato – Nuoto per Salvamento	500,00	
Allenatore Capo di Tuffi	500,00	
Corsi abbreviati	250,00	

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

Il prova esame Corsi abbreviati	150,00	
Formazione Docenti Regionali di Nuoto	500,00	
Formazione Docenti Regionali di Fitness in acqua 22		
- Quota ordinaria	350,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	100,00	
Conversione Docenti Regionali di Nuoto in “Docenti Regionali di Nuoto SNAQ”	250,00	
Il prova esame Istruttore	75,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico Gestanti/0-6 anni/6-16 anni/adulti e terza età	75,00	
Il prova esame Aiuto Allenatore – Allenatore – Allenatore Capo	150,00	
Il prova esame Coordinatore Scuola Nuoto	150,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	75,00	
Colloquio per reinserimento in ruolo Istruttore		75,00
Colloquio per reinserimento in ruolo Aiuto – Allenatore – Allenatore Capo	150,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Istruttore (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	370,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Aiuto Allenatore – Allenatore – Allenatore Capo (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	720,00	
Colloquio riconoscimento meriti sportivi (importo non gestito attualmente nella piattaforma informatica)	70,00	
Equiparazione brevetto I.U.S.M. (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	210,00	40,00
Equiparazione brevetto Istruttore c/o altre Istituzioni diverse da F.I.N. (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	420,00	175,00
Corso Receptionist		
Quota ordinaria	150,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	75,00	
Convegni e incontri monotematici presenza/online sincrona e asincrona (valevoli ai fini dell’aggiornamento quadriennale per i possessori del titolo di istruttore):	Durata 4 ore	Durata 8 ore
-Tesserati FIN		
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	85,00	120,00
- Non tesserati	45,00	60,00
	100,00	140,00
Convegni e incontri monotematici presenza/online (valevoli esclusivamente per l’attribuzione di crediti conoscenze per i possessori di una qualifica SNAQ):		
- Tesserati FIN	0->250,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00	
- Possessori qualifica SNAQ altre Federazioni e non tesserati	50,00->350,00	

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

Incontri monotematici area gestionale e fiscale		
- Tesserati FIN	25,00->250,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00	
- Non tesserati FIN	50,00->350,00	
Convention e master class ginnastica in acqua (1 giorno):		
- Quota per tesserati FIN	60,00->120,00	
- Quota per non tesserati FIN	90,00->180,00	
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	30,00->60,00	
Convention e master class ginnastica in acqua (2 giorni):		
- Quota per tesserati FIN	90,00->180,00	
- Quota per non tesserati FIN	120,00->270,00	
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	45,00->90,00	

Quote e more tesseramento S.I.T.	Alla F.I.N.	Al Comitato
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT	70,00	
Mora per interruzione tesseramento:		
per un periodo da 1 anno	180,00	
per un periodo di 2 anni	250,00	
per un periodo di 3 anni	320,00	
Interruzione tesseramento per un periodo di 4 anni o superiore: applicazione di una tassa forfettaria di € 390,00 per sanatoria del tesseramento pregresso oltre alla quota del tesseramento stabilita per la corrente stagione. E' necessario il colloquio per il reinserimento in ruolo per l'interruzione del tesseramento per un periodo superiore a 4 anni.	390,00	
RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):		
Su richiesta dell'interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai corsi organizzati dai Comitati Regionali, come di seguito indicato:		
- pagamento del 70% della quota prevista al momento dell'iscrizione al corso;		
- pagamento del restante 30% della quota prima degli esami finali (condizione indispensabile per essere ammesso agli esami finali).		

RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):

In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione a corsi, compresi quelli di aggiornamento online tramite FAD, è previsto il rimborso della quota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e limitazioni:

- a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata;
- b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata;
- c) superato il termine di cui alla lettera b) ed entro il giorno precedente dalla data di inizio del corso: rimborso del 30% della quota versata;
- d) a corso iniziato: nessun rimborso della quota versata.

In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale è stata presentata l'iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso.

In caso di annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.

RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):

In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione a corsi, **compresi quelli di aggiornamento online tramite FAD**, è previsto il rimborso della quota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e limitazioni:

- a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata;
- b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata;
- c) superato il termine di cui alla lettera b) ed entro il giorno precedente dalla data di inizio del corso: rimborso del 30% della quota versata;
- d) a corso iniziato: nessun rimborso della quota versata.

In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale è stata presentata l'iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso.

In caso di annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.



ALLEGATO “C” – MODALITA’ VERSAMENTO QUOTE

Con l'entrata in funzione della piattaforma informatica dalla stagione 2018/2019 è stata resa operativa la gestione integrata dei pagamenti delle quote federali dovute per la partecipazione all'attività sportiva gestite direttamente dalla predetta piattaforma.

Le quote federali gestite da sistema sono quelle indicate nella Tabella in calce.

I pagamenti sono addebitati sul "conto economato" presente nella sezione riservata delle singole società, il quale dovrà risultare capiente rispetto all'importo generato dalle operazioni disposte dalle società.

Il conto economato può essere integrato provvedendo ai relativi versamenti mediante l'utilizzo di carte di credito o tramite i bollettini bancari MAV.

I bollettini MAV, caratterizzati da un codice univoco usa e getta, sono strumenti di pagamento che non prevedono costi di commissione a carico del pagante, possono essere gestiti sia attraverso l'home banking, sia presso qualsiasi istituto bancario (non è indispensabile essere intestatario di un conto corrente), sia attraverso i bancomat ATM abilitati.

Per le operazioni gestite dalla piattaforma informatica e indicate nell'allegata tabella non è possibile procedere ai pagamenti con altri canali di pagamento (bonifico bancario, bollettini postali, ecc).

Per le sole operazioni relative a quote destinate alla FIN non gestite dalla piattaforma dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario, indicando con cura la causale di versamento, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN della F.I.N.:

IT23Z 01005 03309 000000010118

BNL agenzia 6309 - c/o C.O.N.I. Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma

Esclusivamente per le operazioni di pagamento non ancora gestite dalla piattaforma che prevedono il versamento di quote ai Comitati Regionali, rimangono al momento in vigore le ordinarie modalità di pagamento indicate dai Comitati medesimi.

CONSULTA LA TABELLA ALLA PAGINA SEGUENTE

Tabella dei pagamenti gestiti dal Conto Economato del Portale F.I.N.

Soggetto	Servizio	Pagamento gestito da portale
Società	Affiliazione (prima domanda e rinnovi)	si
Società	Cambio tesseramento da Propaganda ad agonista	si
Società	Licenza Scuola Nuoto Federale	si
Società	Multe, ammende e sanzioni	si
Società	Prestiti atleti	si
Società	Prestito Alternativo Pallanuoto	si
Società	Reclami e ricorsi	si
Società	Riammissione nei ranghi federali	si
Società	Tassa approvazione gara	si
Società	Tassa Iscrizione gare Federali di: Nuoto, Salvamento, Fondo, Tuffi	si
Società	Tesseramento atleti (Ago, Mas, Propaganda), dirigenti e tecnici	si
Società	Deroga mancanza tecnico in affiliazione	si
Società	Abbinamento pubblicitario	si
Società	Cambio denominazione	si
Società	Incorporazione, fusione e trasformazione	si
Società	Trasferimento diritti sportivi	si
Società	Mancata comunicazione variazione statuto variazione cariche sociali	si
Società	Costi Giuria relative a manifestazioni extrafederali	si
Società	Tassa Iscrizione gare Sincronizzato	si
Società	Tassa Iscrizione/gara Campionati Pallanuoto Nazionali e Regionali	si
Società	Ammende Pallanuoto	si
Società	Tassa omologazione impianti	si
Tesserati	Tesseramento Giudici, Tecnici, Assistenti bagnanti	si
Tesserati	Quote iscrizioni corsi Salvamento Didattico	si
Tesserati	Trasformazioni brevetti Salvamento Didattico	si
Tesserati	Quote iscrizioni corsi SIT	si
Tesserati	Equiparazione brevetti SIT	no

N.B.: La tabella si riferisce ai pagamenti attualmente gestiti attraverso il Conto economato, salvo future implementazioni che saranno eventualmente tempestivamente comunicate. Le suddette operazioni indicate come gestite dal Conto economato, sono di norma processate direttamente dalle Società interessate, salvo alcune operazioni di competenza FIN come dettagliato nella presente Normativa (ad esempio tasse per Trasferimento diritti sportivi, Abbinamento pubblicitario, ecc.



ALLEGATO “D” - CATEGORIE ATLETI

CATEGORIE ATLETI STAGIONE 2023/24

Si sottolinea che l'età di appartenenza alla categoria è quella che l'atleta compirà nel corso dell'anno 2024.

NUOTO

	MASCHI	FEMMINE
ESORDIENTI B	10 - 11 anni (2014-2013)	9 - 10 anni (2015 - 2014)
ESORDIENTI A	12 - 13 anni (2012-2011)	11 - 12 anni (2013-2012)
RAGAZZI	14 - 15 -16 anni (2008-2009- 2010)	13 - 14 anni (2011 -2010)
JUNIORES	17 - 18 anni (2007-2006)	15 - 16 anni (2009-2008)
CADETTI	19 - 20 anni (2003-2004)	17 - 18 anni (2007-2006)
SENIORES	21 anni ed oltre (2003 e prec.)	19 anni ed oltre (2005 e prec.)

PALLANUOTO

	Categorie unificate per Maschi e Femmine
Under 20 Juniores	18-17 anni (2006-2007)
Under 18 Allievi/e	16-15 anni (2008-2009)
Under 16 Ragazzi/e	14 - 13 anni (2010 - 2011)
Under 14 Esordienti	12-11-10 anni (2012 - 2013 - 2014)
Seniores	19 anni ed oltre (2005 e precedenti)

TUFFI

Esordienti C2	11 - 10 anni (2013 - 2014)
Esordienti C1	13 - 12 anni (2011 - 2012)
Ragazzi	15 - 14 anni (2009 - 2010)
Juniores	16-17-18 anni (2006 - 2007 - 2008)
Seniores	19 anni e successivi (2005 e precedenti)

SINCRONIZZATO

Esordienti B	10 anni (2014)	
Esordienti A	11 - 12 anni (2012-2013)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2008-2009-2010-2011)	13 - 14 - 15 anni (2009-2010-2011)
Juniores	17-18-19-20 anni (2004 - 2005 - 2006 - 2007)	16 - 17 - 18 - 19 anni (2005 - 2006 - 2007 - 2008)
Seniores	21 anni e oltre (2003 e precedenti)	20 anni e oltre (2004 e precedenti)

FONDO

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti A	12 - 13 anni (2012 - 2011)	11 - 12 anni (2013-2012)
Ragazzi - e	14 - 15 -16 anni (2010 -2009-2008)	13 - 14 anni (2011 -2010)
Juniores	17 – 18 anni (2007-2006)	15 – 16 anni (2009- 2008)
Cadetti	19 – 20 anni (2005 – 2004)	17 – 18 anni (2007-2006)
Seniores	21 anni e oltre (2003 e precedenti)	19 anni e oltre (2005 e prec.)

NOTA:

Nelle sole gare dei Campionati Italiani di categorie in Acque Libere, che viene usata come gara di selezione per le manifestazioni internazionali in calendario (Mondiali ed Europei) le categorie dei partecipanti saranno equiparate alle categorie indicate dalla LEN e dalla FINA per il Settore Nuoto in Acque Libere. In tale occasione le categorie di iscrizione saranno le seguenti:

Ragazzi - e	14 - 15 -16 anni (2010-2009 -2008)	Maschi e femmine
Juniores	17 – 18 anni (2007-2006)	Maschi e femmine

SALVAMENTO – gare in piscina ed in acque libere

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B	10 – 11 anni (2014 – 2013)	9 – 10 anni (2015– 2014)
Esordienti A	12 – 13 anni (2012 – 2011)	11 – 12 anni (2013– 2012)
Ragazzi	14 – 15 – 16 anni (2010 – 2009 – 2008)	13 – 14 anni (2011– 2010)
Juniores	17 – 18 anni (2007– 2006)	15 – 16 anni (2009 – 2008)
Cadetti	19 – 20 anni (2005 – 2004)	17 – 18 anni (2007 – 2006)
Seniores	21 anni e oltre (2003 e precedenti)	19 anni e oltre (2005 e prec.)

MASTER:

Il tesseramento per gli atleti master prevede le seguenti categorie, **definite sulla base delle norme F.I.N.A.:**

Nuoto e Fondo	dai 25 20 anni (M20) e successivi (M30, M25, M30, ecc.) (2004 e precedenti)
Fondo	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.) (1999 e precedenti)
Nuoto Sincronizzato	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.) (2004 e precedenti)
Pallanuoto	dai 30 anni (M30) e successivi (M35, M40, ecc.) (1994 e precedenti)
Tuffi	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.) (2004 e precedenti)
Nuoto Salvamento	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.) (1999 e precedenti)

PROPAGANDA

Nuoto

Nuoto Baby	Valido sino al compimento dei 5 (cinque) anni compresi
Esordienti	2017 – 2018
Giovanissimi	2015 – 2016
Allievi	2013 – 2014
Ragazzi	2011 – 2012
Juniores	2009 – 2010
Cadetti	2007 – 2008

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – NORMATIVA GENERALE 2023-2024

Seniores	2005 – 2006
Amatori 20	2000 – 2004
Over	1999 e precedenti

Salvamento

Esordienti	2017 – 2018
Giovanissimi	2015 – 2016
Allievi	2013 – 2014
Ragazzi	2011 – 2012
Juniores	2009 – 2010
Cadetti	2007 – 2008
Seniores	2005 – 2006
Amatori20	2000 – 2004
Over	1999 e precedenti

Nuoto Sincronizzato³⁰

Giovanissimi	2015 – 2016 – 2017	
Esordienti B	10 anni (2014)	
Esordienti A	11 – 12 anni (2012–2013)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2008-2009-2010-2011)	13 – 14 – 15 anni (2009–2010–2011)
Juniores	17-18-19-20 anni (2004 – 2005 – 2006 - 2007)	16 – 17 – 18 – 19 anni (2005 - 2006 – 2007 – 2008)
Seniores	21 anni e oltre (2003 e precedenti)	20 anni e oltre (2004 e precedenti)

Pallanuoto

Under 9	2015 – 2018
Under 11	2013 – 2014
Esordienti	2012
Ragazzi/Ragazze	2010 – 2011
Allievi/Allieve	2008 – 2009
Juniores	2006 - 2007
Over	2005 e precedenti

Tuffi

Propaganda C4 6/7 anni	2017 – 2018
Propaganda C3 8/9 anni	2015 – 2016
Propaganda C2 10/11 anni	2013 – 2014
Propaganda C1 12/13 anni	2011 – 2012
Propaganda Rag 14/15 anni	2009 – 2010
Amatori 16/24	2008 – 2000
Amatori 25/29	1999 – 1995
Amatori 30/39	1994 – 1985
Amatori 40/49	1984 – 1975
Amatori 50/59	1974 – 1965
Amatori 60 +	1964 +

³⁰ Modifica delibera del Presidente 32 del 5/09/2023



ALLEGATO “E” – TUTELA DIRITTI DEI MINORI NELLO SPORT

Per la consultazione del documento si rinvia al seguente link:

https://www.sport.governo.it/media/4178/vademecum_battiamo-il-silenzio.pdf

(SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA')

Al Comitato Regionale _____

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI

<input type="radio"/> NUOTO	<input type="radio"/> PALLANUOTO
<input type="radio"/> NUOTO SINCRONIZZATO	<input type="radio"/> SALVAMENTO
<input type="radio"/> TUFFI	<input type="radio"/> ALTRO (es. Acque Libere, Corsa-nuoto, ecc.)
<input type="radio"/> NUOTO SENZA CORSIE	

(barrare il/i cerchietti d'interesse)

La scrivente Società Sportiva denominata _____ con sede in _____ Via/P.zza _____ Comune _____

Provincia _____ affiliata alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione sportiva _____ con codice di affiliazione n. _____, preso atto della vigente normativa generale per l'attività di Propaganda

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

della manifestazione denominata:

Si richiedono i seguenti servizi che saranno a carico della Società, secondo le tariffe stabilite dal Comitato Regionale:

SANITARIO

GIURIA completa (giudice arbitro, starter, addetto alla segreteria, speaker, addetto ai concorrenti)

GIURIA solo giudice arbitro

CRONOMETRAGGIO

ALTRO

(barrare il/i quadretti d'interesse)

La Società richiedente si impegna a:

- 1 – verificare che tutti i partecipanti alla manifestazione siano in regola con il tesseramento propaganda;
- 2 – consegnare in Comitato l'elenco delle società partecipanti;
- 3 – consegnare in Comitato il programma in formato digitale degli iscritti alle gare;
- 4 - consegnare in Comitato i risultati della manifestazione in formato digitale;
- 5 – compilare il foglio guida con i nominativi dei componenti della giuria e dei cronometristi (solo nel caso in cui la società non abbia fatto richiesta dei giudici GUG).

Si allega alla presente il programma della Manifestazione e la quota di € 50,00.

Data _____

Firma del Presidente della Società

(A CURA DEL COMITATO F.I.N. COMPETENTE)

Spett.le Società

OGGETTO: riconoscimento della manifestazione

Lo scrivente Comitato Regionale _____, esaminata la richiesta pervenuta dalla Società _____ e verificato che il regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto rispettano i criteri non agonistici dell'attività a carattere amatoriale, RICONOSCE la manifestazione denominata

“ _____ ”

(nome manifestazione)

Il riconoscimento della suddetta Manifestazione darà diritto alla utilizzazione della dicitura



sul materiale promozionale nonché alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi del Comitato Regionale alla possibilità di richiedere una consulenza organizzativa e l'intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale.

Data _____

Firma del Presidente C.R.

Referente territoriale Settore Scuole Nuoto e Propaganda Sig. _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ *Cod. Atleta _____
 *Sesso: [M] / [F] *nato il _____ *Comune _____
 *Prov _____ *Cittadinanza _____ *Codice Fiscale _____
 *Residente in (Via e numero civico) _____
 *CAP _____ *Comune _____ *Prov. _____
 *Stato _____ *Cell. _____ *E-mail _____
 Domicilio (se diverso da residenza) Via e numero civico _____
 CAP _____ Comune _____ Prov. _____
 (* campi obbligatori)

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art.26 legge15/68 e art.489 c.p.)

CHIEDE di tesserarsi alla FIN tramite la società: _____ (cod. _____)

TIPOLOGIA TESSERAMENTO: Agonista Master Propaganda

DISCIPLINA: Nuoto Pallanuoto Tuffi Syncro Salvamento Fondo

DICHIARA di aver preso visione dello Statuto della FIN (disponibile sul sito www.federnuoto.it) e di accettare tutte le norme ivi contenute ed in particolare quelle relative **al tesseramento (art.5) e al vincolo di giustizia (art.29).**

Firma dell'atleta (o di chi esercita la patria potestà) _____

Nome e cognome di chi esercita la patria potestà _____

ATTESTA

- a) di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati ex art.13 del Regolamento UE 679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (<https://www.federnuoto.it/home/privacy.html>) che dichiara di conoscere integralmente;
- b) di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell'ambito delle finalità istituzionali di cui ai punti A) e B) dell'informativa:
 - ESPRIME IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

L'eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della FIN) comporterà l'impossibilità di completare la procedura di tesseramento.

- c) relativamente ai trattamenti nell'ambito delle finalità di cui al punto C) dell'informativa:
 - ESPRIME IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

alla comunicazione dei propri dati personali (nominativo e recapiti) a società sponsor istituzionali della FIN per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi o iniziative future, e ad aziende partner della Federazione per campagne informative o promotrici di attività promozionali.

L'eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull'esito della procedura di tesseramento.

Data: _____ **Firma dell'atleta (o di chi esercita la patria potestà)** _____

Il Presidente della Società DICHIARA

L'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità così come prevista dalla vigente normativa sanitaria riportata nella circolare normativa F.I.N.

Data _____ **Firma del Presidente della Società** _____

RICHIESTA TESSERAMENTO DI ATLETA NON ITALIANO E RICHIESTA TRANSFER

La Società di PALLANUOTO: _____

Militante nel Campionato di Pallanuoto Serie _____ maschile femminile

tel. _____; fax: _____; e-mail: _____

mail PEC _____

codice affiliazione _____

dichiara

di aver preso visione delle normative sul tesseramento di giocatori di pallanuoto stranieri emanate dalla FIN e dalla LEN e di voler **tesserare**, per la stagione agonistica 20____/20____ **l'Atleta** sottoindicato

codice di tesseramento n. _____

già in forza alla medesima Società nella passata stagione.

attualmente _____ tesserato _____ per _____ il
Club: _____

affiliato _____ alla _____ Federazione
di: _____

di voler tesserare quale sostituto/a l'Atleta

attualmente _____ tesserato _____ per _____ il _____ club: _____

affiliato _____ alla _____ Federazione _____ di: _____

tesserato con codice di tesseramento n. _____ nella stagione 20____/20____

per la Società _____

Data Firma e Timbro del Presidente della Società

[PER LE SOCIETA': DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO/PERMESSO SOGGIORNO DEGLI SPORTIVI NON U.E.]

 ALLA FEDERAZIONE _____
 ALL'ATLETA/TECNICO _____
 ALLA QUESTURA DI _____

OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica.

La Società Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Comune _____ C.a.p. _____ Prov. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Intende avvalersi per l'impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato della durata di mesi _____ dello sportivo:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso M F

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

In qualità di: Atleta - Tecnico

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di _____ a provvedere al rilascio del visto.

La Società si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante.

TIMBRO E FIRMA

Titolare/legale rappresentante

PER LE SOCIETA' SPORTIVE

ALLA FEDERAZIONE _____

OGGETTO: richiesta di rinnovo permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica.

La _____ Società
Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Comune _____ C.a.p. _____ Prov. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

chiede il rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di _____

per il periodo dal _____ al _____ per lo sportivo/a:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso M F

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

Residente in ITALIA:

Comune _____ Indirizzo _____

In qualità di: Atleta - Tecnico

La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza.

TIMBRO E FIRMA

Titolare/legale rappresentante

N.B.: Alla richiesta deve essere allegata copia del permesso di soggiorno in scadenza

MODULO DI RICHIESTA NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO DI ATLETI

Spett.le Società

Raccomandata a/r

e, per conoscenza,

Spett.le Federazione Italiana Nuoto
Stadio Olimpico Curva Nord
00135 Roma

Raccomandata a/r

Il sottoscritto Atleta _____

Codice tesseramento _____

RICHIEDE

il nulla-osta al trasferimento da questa Spettabile Società per i motivi di seguito indicati:

Data _____ Firma dell'Atleta _____

Firma di uno dei genitori (in caso di atleta minorenni) _____

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA'

All'Atleta _____

Raccomandata a/r

e, p.c., Alla Federazione Italiana Nuoto - Ufficio Tesseramenti
Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma

Raccomandata a/r

Con riferimento alla suesposta richiesta di nulla-osta si restituisce il presente modulo, si dichiara che il nulla-osta è stato **CONCESSO / RIFIUTATO** (*depennare la voce che non interessa*).

_____ Timbro e firma del Presidente della Società _____ Data _____
(o di chi ne fa le veci)

N.B.: Allegare alla copia da inviare alla F.I.N. la ricevuta della raccomandata indirizzata all'atleta

Fac-simile da mettere su carta intestata della Società.

Luogo e Data

Segreteria Generale FIN. – Ufficio Tesseramenti
e, p.c.,

Al Gruppo Sportivo _____

Oggetto: Lettera attività atleta _____

Con riferimento a quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 4 dello Statuto federale, nonché delle disposizioni legislative che regolano l'attività del Gruppo Sportivo in indirizzo, si richiede il nulla osta della Direzione Sportiva della FIN sulla richiesta di autorizzare l'atleta _____ codice _____ tesseramento _____, a svolgere dal _____ al _____ un periodo di allenamento presso la sede della scrivente Società sportiva, finalizzato alla preparazione della stagione agonistica _____.


Si prega di comunicare le determinazioni che saranno assunte dalla Direzione Sportiva alla scrivente Società e al Gruppo Sportivo interessato affinché quest'ultimo possa adottare gli atti di sua competenza.

Si precisa, infine, che rischi e oneri relativi alle predette attività rimarranno a carico della scrivente Società, manlevando al riguardo da ogni responsabilità sia il Gruppo Sportivo che la Federazione Nuoto, fermo restando la validità delle coperture assicurative collegate con il tesseramento federale.

Cordiali saluti.

Data ___/___/___

Firma Presidente Società _____

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO	 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
---	---

Inserimento nuovo Impianto <input type="checkbox"/>	Variazione Impianto esistente <input type="checkbox"/>	
Denominazione Impianto:		
In caso di variazione, indicare anche la Denominazione del vecchio impianto:		
Comune:	Provincia:	
Indirizzo:		
Civico:	CAP:	
Telefono:	Mail:	
Tipologia impianto (indicare una sola voce):		
Impianto monovalente al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto monovalente all'aperto <input type="checkbox"/>	
Impianto polivalente al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto polivalente all'aperto <input type="checkbox"/>	
Impianto monovalente all'aperto e al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto polivalente all'aperto e al chiuso <input type="checkbox"/>	
Proprietà (indicare una sola voce):		
Amministrazione comunale o Azienda comunale <input type="checkbox"/>	Amministrazione regionale <input type="checkbox"/>	
Amministrazione statale <input type="checkbox"/>	Amministrazione provinciale <input type="checkbox"/>	
Consorzio e/o Associato di Comuni o Comunità Montana <input type="checkbox"/>		
Ente Militare o categorie assimilate <input type="checkbox"/>		
Scuola pubblica <input type="checkbox"/>	Scuola privata <input type="checkbox"/>	
Università Privata <input type="checkbox"/>	Università pubblica <input type="checkbox"/>	
Enti morali e istituzioni religiose <input type="checkbox"/>		
CRAL o circolo aziendale di ente pubblico <input type="checkbox"/>	CRAL o circolo di ente privato <input type="checkbox"/>	
Privata (di singoli o associati) <input type="checkbox"/>	Mista <input type="checkbox"/>	
CONI <input type="checkbox"/>	Ente di Promozione Sportiva <input type="checkbox"/>	Federazione Sportiva Nazionale <input type="checkbox"/>
Società Sportiva <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

Vasca 1 (misure vasca da esprimere in metri):			
Lunghezza:	Larghezza:	Altezza Min.:	Altezza Max:
Numero corsie:	Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/>		

Copertura parziale Copertura mobile Totalmente al chiuso

Vasca 2 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max:

Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura

Copertura parziale Copertura mobile Totalmente al chiuso

Vasca 3 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max:

Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura

Copertura parziale Copertura mobile Totalmente al chiuso

Vasca 4 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max:

Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura

Copertura parziale Copertura mobile Totalmente al chiuso

Vasca 5 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max:

Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura

Copertura parziale Copertura mobile Totalmente al chiuso

Società:

.....

COD. AFFILIAZIONE

Nome e Cognome del compilatore:

Data: **Firma:**

Inviare tramite mail a: anagrafe.impianti@federnuoto.it